SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Provincia autonoma di Trento

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2016.

Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 - Aggiornamento 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in particolare, l'art. 6-*bis*, relativo al trattamento dei dati personali, l'art. 7, che prevede, al comma 1, l'obbligo di fornire dati statistici e, al comma 3, l'applicazione di una sanzione amministrativa ai soggetti inadempienti, e l'art. 12, che istituisce la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione degli obblighi di cui al medesimo art. 7;

Visto l'art. 13, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che dispone che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta e i criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

Visto, altresì, l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che prevede che il Programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che dispone che gli aggiornamenti del Programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-*ter*;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, l'art. 4-*bis* dell'allegato A3, recante il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2015, con i quali sono stati approvati rispettivamente il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, con i relativi allegati;

Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 16 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi dell'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con la quale sono stati definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il parere della Conferenza unificata, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 gennaio 2015;
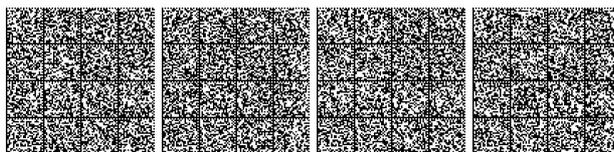
Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, espresso nella seduta del 18 settembre 2015;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 29 ottobre 2015;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 116 del 23 dicembre 2015;

Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, trasmessa con nota n. SP/240.16 del 29 marzo 2016;

Visto il programma di modernizzazione adottato dal consiglio dell'Istituto nazionale di statistica successivamente all'avvio dell'*iter* di approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, e la conseguente riorganizzazione e nuova ripartizione, a far data dal 15 aprile 2016, delle responsabilità dei trattamenti statistici e dei dati personali connesse ai processi di produzione statistica ricompresi nel Programma statistico nazionale, nonché la relativa tabella di corrispondenza pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica amministrazione ed in particolare, l'art. 1, comma 5, lettera *g)*, relativo all'attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

1. È approvato l'elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 3.

1. È approvata la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, l'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Art. 4.

1. Dall'attuazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016 e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2577

Sistema statistico nazionale
Istituto Nazionale di Statistica

Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2016

Allegato 1

DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

Diffusione di variabili in forma disaggregata

Come già evidenziato nei volumi 1 e 2, l'art. 4, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan contempla la possibilità di diffondere variabili in forma disaggregata qualora ciò "risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale e comunitario".
Tale previsione trova oggi conferma in quanto previsto dall'art.13 comma 3-bis del d. lgs. 322 del 1989 ai sensi del quale, in deroga ai limiti posti dalla disciplina in materia di segreto statistico, è prevista la possibilità di diffondere variabili in forma disaggregata "ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo", peraltro indipendentemente dalla natura personale dei dati.

In attuazione della citata disposizione vengono di seguito riportati i prospetti degli 8 lavori statistici per i quali il Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 prevede la diffusione di variabili in forma disaggregata, al fine di soddisfare le predette "esigenze conoscitive".

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 - 2016 - AGGIORNAMENTO 2016

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)

Ente	Istituto nazionale di statistica - Istat
Direzione	Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Ufficio	Servizio Sanità, Salute e Assistenza

Denominazione del progetto	Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
Codice PSN	IST-01181
Settore di interesse	Salute, sanità e assistenza sociale

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni

Comuni e associazioni di comuni	**N**	8.850

Unità di analisi

Comuni e associazioni di comuni	**N**	8.850

Variabili che si intende diffondere	**Livello territoriale di diffusione**
Numero di utenti di singoli interventi e servizi sociali	Comune e associazione di comuni
Spesa per singoli interventi e servizi sociali	Comune e associazione di comuni
Compartecipazione finanziaria degli utenti per singoli interventi e servizi sociali	Comune e associazione di comuni

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata

Forte interesse pubblico per la misurazione del fenomeno a livello comunale e natura pubblica della variabile di interesse.

N.B. In caso di frequenze minori di tre, il numero di utenti di singole tipologie di interventi e servizi sociali idonee a rivelare dati sensibili verrà pubblicato in forma aggregata.

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 - 2016 - AGGIORNAMENTO 2016

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)

Ente	Istituto nazionale di statistica - Istat
Direzione	Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Ufficio	Servizio struttura e dinamica sociale

Denominazione del progetto Indagine sui musei e le istituzioni similari

Codice PSN IST-02424

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni

Musei e istituzioni similari **N** 6.000

Unità di analisi

Musei e istituzioni similari **N** 6.000

Variabili che si intende diffondere	Livello territoriale di diffusione
Tipologia dell'istituto (museo, monumento, scavo)	Singola unità di rilevazione
Servizi erogati	Singola unità di rilevazione
Dotazione di supporti alla fruizione	Singola unità di rilevazione
Caratteristiche del personale	Singola unità di rilevazione
Caratteristiche del patrimonio conservato	Singola unità di rilevazione
Attività svolte (educative, divulgative, di ricerca, ecc.)	Singola unità di rilevazione
Introiti e spese	Singola unità di rilevazione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per fornire una più ampia informazione sull'offerta del patrimonio culturale, promuoverne la conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica (art. 6 del Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio), concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152 del Dlgs 112/1998 (che prevede l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con istituzioni culturali e di ricerca, nonché l'organizzazione di attività divulgative), nonché quelle di promozione di cui all'articolo 153 (che prevede l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione e l'equilibrato sviluppo tra le diverse aree territoriali).

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 - 2016 - AGGIORNAMENTO 2016

STATISTICHE DA FONTI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)

Ente	Istituto nazionale di statistica - Istat
Direzione	Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici
Ufficio	Servizio registri delle unità economiche

Denominazione del progetto Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

Codice PSN IST-02585

Settore di interesse Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni

Imprese **N** 5.000.000

Unità di analisi

Imprese e unità locali **N** 5.000.000

Variabili che si intende diffondere	Livello territoriale di diffusione
Numero di imprese	Provincia
Addetti alle imprese	Provincia
Numero di unità locali	Comune
Addetti alle unità locali	Comune

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 - 2016 - AGGIORNAMENTO 2016

STATISTICHE DA FONTI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)

Ente	Istituto nazionale di statistica - Istat
Direzione	Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici
Ufficio	Servizio registri delle unità economiche

Denominazione del progetto Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)

Codice PSN IST-02603

Settore di interesse Agricoltura, foreste e pesca

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni

Aziende agricole **N** 2.000.000

Unità di analisi

Aziende agricole **N** 2.000.000

Variabili che si intende diffondere	Livello territoriale di diffusione
Numero di aziende	Comunale
Superficie agricole utilizzata e totale	Comunale
Superficie agricola utilizzata per coltivazioni principali	Comunale
Consistenza bestiame	Comunale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata

Le informazioni presenti nel Registro delle Aziende agricole costituisce un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla struttura delle aziende agricole , la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che con l' art. 30 comma 1 della Legge DPR 23 luglio 2010, n. 154 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione in forma disaggregata.

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 - 2016 - AGGIORNAMENTO 2016

STATISTICHE DA FONTI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)

Ente	Istituto nazionale di statistica - Istat
Direzione	Direzione Centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici
Ufficio	Servizio registri delle unità economiche

Denominazione del progetto	Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Codice PSN	IST-02634
Settore di interesse	Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni

Imprese	**N**	5.000.000

Unità di analisi

Posizioni lavorative delle imprese e relativi caratteri demo-sociali e occupazionali	**N**	16.000.000

Variabili che si intende diffondere	**Livello territoriale di diffusione**
Numero di addetti dipendenti	Provincia
Numero di addetti indipendenti	Provincia
Numero di lavoratori esterni	Provincia
Numero di laroratori somministrati	Provincia

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che con l' art. 50 comma 2, lettera c) della Legge 30 luglio 2010 n.122 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 - 2016 - AGGIORNAMENTO 2016

STATISTICHE DA FONTI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)

Ente	Istituto nazionale di statistica - Istat
Direzione	Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici
Ufficio	Servizio registri delle unità economiche

Denominazione del progetto	Stima anticipata delle imprese con dipendenti
Codice PSN	IST-02648
Settore di interesse	Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni

Imprese dipendenti	**N**	1.600.000

Unità di analisi

Imprese con dipendenti	**N**	16.000.000

Variabili che si intende diffondere	**Livello territoriale di diffusione**
Numeri di imprese	Regione
Numero di dipendenti	Regione
Numero di addetti	Regione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 - 2016 - AGGIORNAMENTO 2016

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)

Ente	Presidenza del Consiglio dei ministri
Direzione	Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio	Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali

Denominazione del progetto Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni

Codice PSN PCM-00030

Settore di interesse Pubblica amministrazione e istituzioni private

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni

Amministrazioni pubbliche	**N**	25.000

Unità di analisi

Amministrazioni pubbliche, dipendenti e consulenti e collaboratori esterni	**N**	25.000

Variabili che si intende diffondere	**Livello territoriale di diffusione**
Soggetto conferente	Provinciale
Ragione dell'incarico	Provinciale
Durata dell'incarico	Provinciale
Compenso previsto	Provinciale
Compenso erogato	Provinciale
Denominazione amministrazione pubblica dichiarante	Provinciale
Soggetto incaricato	Provinciale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata

Risponde ad un'esigenza di trasparenza dell'operato della Pubblica amministrazione che trova riscontro anche nella previsione di pubblicità contenuta nel Decreto legilslativo 165/2000 art. 53 c. 14.

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2014 - 2016 - AGGIORNAMENTO 2016

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)

Ente	Presidenza del Consiglio dei ministri
Direzione	Commissione per le adozioni internazionali (CAI)
Ufficio	Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali

Denominazione del progetto Le adozioni internazionali

Codice PSN PCM-00033

Settore di interesse Giustizia e sicurezza

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni

Enti autorizzati alle pratiche adottive **N** 65

Unità di analisi

Minori adottati, coppie adottive **N** 3.500

Variabili che si intende diffondere	**Livello territoriale di diffusione**
N. Minori autorizzati all'ingresso in Italia (distinti anche per paese di provenienza del minore)	Provincia di residenza delle coppie adottanti
N. Coppie adottive	Area di giurisdizione del tribunale che ha emesso i decreti di idoneità
N. Minori adottati (distinti per sesso ed età e secondo la provincia di provenienza)	Singolo Ente Autorizzato

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata

Necessità di informare la collettività sull'andamento delle adozioni nei paesi di origine e sull'operatività degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozioni internazionali, fornendo dati statistici aggiuntivi rispetto ai dati presenti nell'albo degli enti autorizzati ai sensi della legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98. Per le tabelle relative ai paesi di origine dei minori, saranno aggregate le caselle con frequenze < 5 unità per numero di coppie adottive e numero minori adottati, con frequenza < 10 unità per l'indicazione del numero di minori secondo il sesso. Per quanto attiene la diffusione territoriale, nelle tavole con valori provinciali, saranno aggregate le province con meno di 5 unità.

Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Programma statistico nazionale 2014-2016.
Aggiornamento 2016
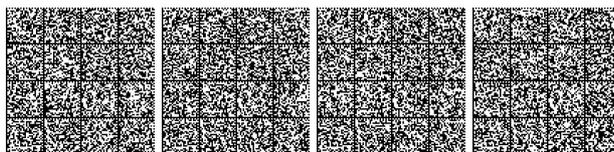
Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

- I lavori entrati nel 2016 sono contrassegnati con (*);
- i lavori contenenti almeno un quesito per i quali l'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (a);
- i lavori contenenti almeno un quesito per i quali l'obbligo di risposta sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (b).

Istituto nazionale di statistica

Settore: Ambiente e territorio

IST-00907	Rilevazione Dati ambientali nelle città	
IST-02190	Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici	
IST-02191	Uso delle risorse idriche	
IST-02192	Censimento delle acque per uso civile	
IST-02514	Indagine sui consumi energetici delle famiglie	
IST-02516	Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente	
IST-02559	Pressione antropica e rischi naturali	
IST-02583	Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)	

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale

IST-00115	Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito	
IST-00116	Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito	
IST-00199	Matrimoni	
IST-00204	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana	(a)
IST-01395	Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)	(a)
IST-01858	Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo	(a)
IST-02066	Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri	(a)
IST-02320	Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas	
IST-02396	Indagine sulle spese delle famiglie	(a)
IST-02493	Rilevazione sperimentale “C” campionaria a rotazione del censimento permanente (correzione del conteggio da LAC)	
IST-02494	Rilevazione sperimentale “D” campionaria a rotazione del censimento permanente (produzione di Dati socio-economici territoriali)	
IST-02526	Indagine CAPI Viaggi e vacanze	(a)
IST-02530	Indagine sulla fiducia dei consumatori	
IST-02572	Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita	(a)
IST-02592	Rilevazione della povertà estrema	(a)
IST-02627	Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita	(a)
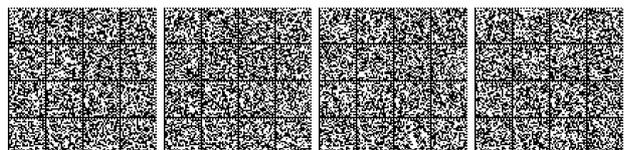
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale

IST-00088	Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo	(a)
IST-00089	Interruzioni volontarie della gravidanza	(a)
IST-00092	Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo	
IST-00095	Indagine su Decessi e Cause di morte	(b)
IST-00243	Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari	
IST-02067	Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari	(a)
IST-02153	Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"	(a)
IST-02234	Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado, statali e non statali	(a)
IST-02533	Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori	(a)
IST-02565	Indagine europea sulla salute (EHIS)	(a)

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

IST-00209	Indagine sulla produzione libraria	
IST-00220	Indagine sull'inserimento professionale dei laureati	
IST-00706	Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado	
IST-01677	Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese	
IST-01940	Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca	
IST-02424	Indagine sui musei e le istituzioni similari	
IST-02617	Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero	(a)
IST-02643	Indagine “Formazione degli adulti” (AES)	(*)

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

IST-00050	Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese	
IST-00925	Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)	
IST-01203	Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro	
IST-01381	Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)	
IST-02595	Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro	
IST-02644	Modulo ad hoc 2017 – Lavoro autonomo	(*)

Settore: Giustizia e sicurezza

IST-01863	Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini	(a)
IST-02260	Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne	(a)

Settore: Agricoltura, foreste e pesca

IST-00163	Macellazione mensile del bestiame a carni rosse	
IST-00167	Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)	
IST-00168	Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.	
IST-00170	Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari	
IST-00173	Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino	
IST-00175	Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari	
IST-00191	Risultati economici delle aziende agricole	
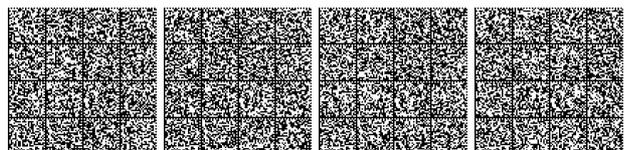
IST-00192	Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
IST-00792	Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
IST-02346	Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole
IST-02574	Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm register

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

IST-00066	Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
IST-00110	Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
IST-00111	Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
IST-00954	Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)
IST-01175	Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01201	Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
IST-01680	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese
IST-01930	Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
IST-01931	Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
IST-02481	Rilevazione integrativa sugli scambi con l'estero di merci e servizi
IST-02586	Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle unità locali (IULGI)
IST-02623	Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

IST-00070	Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)	
IST-00139	Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi	
IST-00145	Indagine sul trasporto aereo	
IST-00146	Trasporto merci su strada	
IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	
IST-00564	Rilevazione statistica dei permessi di costruire	
IST-00818	Trasporto marittimo	
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale	
IST-01370	Indagine mensile su fatturato e ordinativi	
IST-01643	Rilevazione sulle casse edili	
IST-01646	Trasporto ferroviario	
IST-01675	Rilevazione statistica “rapida” dei permessi di costruire	
IST-02518	Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi	
IST-02519	Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione	
IST-02521	Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio	
IST-02529	Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere	
IST-02630	Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45, G46, H, I, J, M, N	(*)

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi

IST-00103	Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori
IST-00106	Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107	Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
IST-01674	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi
IST-01905	Indici spaziali dei prezzi al consumo
IST-02042	Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH)
IST-02300	Rilevazione territoriale prezzi al consumo

IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione
IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso
IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese
IST-02538 Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)
IST-02604 Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei relativi prezzi di mercato
IST-02650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (*)
IST-02657 Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data (*)
IST-02666 Rilevazione dei prezzi al consumo su Internet mediante tecniche di web scraping (*)

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private

IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit
IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche
IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni
IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari
IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)

Presidenza del consiglio dei ministri

Settore: Giustizia e sicurezza

PCM-00033 Le adozioni internazionali (a)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Settore infrastrutture)

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

INF-00013 Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Settore trasporti)

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

TRA-00004 Trasporto pubblico locale
TRA-00007 Trasporti per condotta
TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio
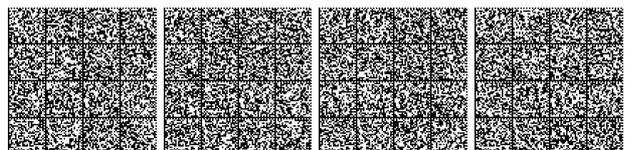
Ministero dello sviluppo economico

	Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali	
MSE-00015	Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese	
	Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali	
MSE-00005	Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi	
MSE-00008	Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)	
MSE-00009	Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi	
MSE-00013	Produzione delle raffinerie di petrolio	
MSE-00014	Produzione dell'industria petrolchimica	
MSE-00019	Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi	
MSE-00028	Produzione nazionale cemento	
	Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi	
MSE-00012	Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi	

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

	Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa	
PUI-00001	Rilevazione sulle scuole statali e non statali	(a)
PUI-00006	Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado	(b)
PUI-00007	Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado	(b)
PUI-00009	Anagrafe degli studenti	(b)

Ministero della salute

	Settore: Salute, sanità e assistenza sociale	
SAL-00005	Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari	
SAL-00006	Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura	
SAL-00007	Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)	
SAL-00008	Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)	
SAL-00010	Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati	
SAL-00018	Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati	(b)
SAL-00025	Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale	
SAL-00026	Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978	
SAL-00029	Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie	(b)
SAL-00030	Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari	
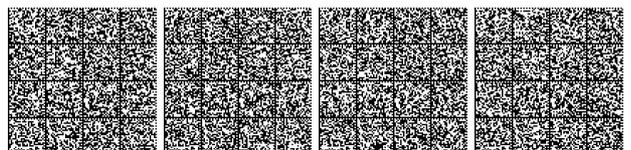
SAL-00038	Certificato di assistenza al parto	(b)
	Settore: Agricoltura, foreste e pesca	
SAL-00034	Anagrafe zootecnica	
	Regione Marche	
	Settore: Salute, sanità e assistenza sociale	
MAR-00004	Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche	(a)
	Provincia di Rimini	
	Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali	
PRI-00004	Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi	
	Provincia autonoma di Trento	
	Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale	
PAT-00007	Condizioni di vita delle famiglie trentine	
	Settore: Salute, sanità e assistenza sociale	
PAT-00038	Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia	
	Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali	
PAT-00039	Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento	
	Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali	
PAT-00015	Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento	
	Unione delle camere di commercio italiane – Unioncamere	
	Settore: Ambiente e territorio	
UCC-00003	Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale	
	Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali	
UCC-00007	Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior	
	Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali	
UCC-00024	Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle Camere nelle imprese ricettive italiane	
	Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private	
UCC-00017	Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici	
UCC-00025	Struttura e attività delle Aziende speciali delle Camere di commercio	(*)

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie

GSE-Gestore Servizi Energetici s.p.a.

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

GSE-00001 Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e risorsa geotermica

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – Isfol

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese
ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia)
ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili
ISF-00060 Indagine sull'offerta di formazione

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro

Istituto superiore di sanità – Iss

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale

ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC) (a)

Terna Rete Italia s.p.a.

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali

TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica

Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del d.lgs. 322/89 (art. 13 comma 3-ter d.lgs. 322/89) e correlato

Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2016

Programma statistico nazionale 2014-2016.
Aggiornamento 2016

Criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del d.lgs. 322/89.

Premessa

L'art. 13 del d.lgs. 322/89 dispone l'emanazione di un unico provvedimento, nella forma del decreto, per l'adozione degli atti di programmazione della statistica ufficiale cui sono allegati, pertanto:

- il Programma statistico nazionale (art. 13 comma 3);
- l'Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (art. 13 comma 3-ter);
- il documento contenente la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto (art. 13 comma 3-ter).

Il presente documento, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, reca la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11 comma 2 del d.lgs. 322/89 e s.m.i., le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 e il correlato Elenco di lavori compresi nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta .

La selezione annuale delle rilevazioni relativamente alle quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta ai sensi del primo comma dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 sarà condotta tra quelle assoggettate a tale obbligo in quanto contenute nel PSN e, per i soggetti privati, nell'apposito elenco.

La selezione deve comunque garantire il coinvolgimento equilibrato dei diversi soggetti del SISTAN titolari delle rilevazioni.

Principi generali

Le raccomandazioni europee e internazionali specificano che le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché il pubblico in generale possono essere obbligati dalla legge a fornire dati su richiesta delle autorità statistiche. L'obbligo di risposta ha l'obiettivo soprattutto di "certificare" la serietà e l'ufficialità della rilevazione e di far comprendere ai rispondenti l'importanza della rilevazione statistica che si sta effettuando e, quindi, di favorire l'ottenimento delle risposte da parte delle autorità statistiche, che a tal fine sollecitano il rispondente a fornire la risposta. Si tratta di una sorta di *"mandato per la rilevazione dei dati"* (principio numero 2 del Codice delle statistiche europee), cioè di una leva da usare per facilitare l'attività della statistica ufficiale.
In caso di rifiuto di risposta può essere stabilito un sistema di sanzioni nei riguardi dei non rispondenti al fine certificare l'importanza della rilevazione e di avere un "effetto educativo" per coloro che si rifiutano di rispondere.
Come risulta dal suddetto codice e dai vari documenti internazionali sulla Statistica ufficiale, non si tratta di un principio o di uno strumento delle procedure statistiche e non serve per recuperare le mancate risposte e migliorare la qualità delle informazioni statistiche da produrre.
Questi principi di carattere generale devono essere tenuti presenti per definire i principi in base ai quali selezionare le indagini da sottoporre ad obbligo di risposta e per la eventuale applicazione delle sanzioni ai non rispondenti.

I principi in base ai quali operare possono essere i seguenti:

1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta e la conseguente applicazione delle sanzioni è volta a sostenere la necessaria partecipazione e collaborazione dei rispondenti alle indagini previste dal PSN, tenendo conto soprattutto del rispetto degli standard programmati di qualità delle stime prodotte.

2. Tutte le rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta possono essere proposte per l'accertamento delle violazioni soggette a sanzione.

3. La numerosità delle unità statistiche da sottoporre all'accertamento deve essere tale da garantire la sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell'ente titolare della rilevazione.

4. La selezione annuale delle indagini è effettuata sulla base di una serie di criteri inclusivi, definiti in termini di: a) tipologie di indagine, b) caratteristiche delle unità statistiche e c) tipo di mancata fornitura della risposta.

5. I criteri inclusivi saranno applicati in modo da garantire nel tempo, almeno parzialmente, la rotazione delle indagini e delle tipologie di dati da sottoporre alla procedura di accertamento.

Criteri generali di selezione

Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del d.lgs. 322/89 e dall'art. 13 comma 3-ter del medesimo decreto, la selezione annuale verrà effettuata sulla base dei criteri riportati nel seguito.

a) Caratteristiche dell'indagine

1. Grado di rilevanza e finalità dell'indagine, valutata sulla base dell'esistenza di atti normativi europei o nazionali che ne impongano l'esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del Sistema statistico nazionale (Sistan).

2. Livello di complessità della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta in relazione alla tecnica di indagine e al tipo di processo di produzione delle informazioni statistiche.

3. Dimensione del fenomeno della mancata risposta totale nelle precedenti occasioni di indagine (per le indagini periodiche) e in particolare della sua rilevanza sulla qualità delle stime prodotte.

b) Caratteristiche delle unità statistiche

1. Tipologia di unità statistica di riferimento: individui, famiglie, imprese, istituzioni, altra.
2. Dimensione e altri caratteri strutturali delle unità di rilevazione.

c) Caratteristiche delle mancate risposte

1. Reiterazione nel tempo della mancata fornitura delle informazioni richieste. Tale criterio potrà trovare applicazione con riferimento alle indagini periodiche.
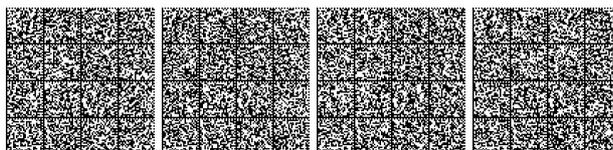
Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2016

Codice	Denominazione	Soggetti sanzionabili
IST-00050	Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese	Imprese con 500 addetti e oltre
IST-00066	Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-00070	Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)	Imprese industriali con 500 addetti e oltre
IST-00089	Interruzioni volontarie della gravidanza	Strutture sanitarie pubbliche o private che effettuano interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00107	Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-00111	Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)	Operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro
IST-00146	Trasporto merci su strada	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-00209	Indagine sulla produzione libraria	Editori
IST-00229	Bilanci consuntivi di regioni e province autonome	Regioni e Province autonome
IST-00232	Bilanci consuntivi delle camere di commercio	Camere di commercio
IST-00233	Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali	Enti previdenziali
IST-00235	Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario	Enti per il diritto allo studio universitario
IST-00564	Rilevazione statistica dei permessi di costruire	Comuni appartenenti al campione
IST-00907	Rilevazione Dati ambientali nelle città	Amministrazione comunale dei comuni capoluogo di provincia
IST-01175	Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese	Imprese con 500 addetti e oltre
IST-01201	Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)	Imprese con 500 addetti e oltre
IST-01203	Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro	Imprese private e Istituzioni pubbliche con 250 dipendenti e oltre
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-01370	Indagine mensile su fatturato e ordinativi	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-01381	Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)	Imprese con 250 dipendenti e oltre
IST-01646	Trasporto ferroviario	Imprese

IST-01674	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi	Imprese
IST-01675	Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire	Comuni
IST-01677	Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-01680	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-01681	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit	Istituzioni con 500 addetti e oltre
IST-01693	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche	Istituzioni pubbliche
IST-01930	Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia	Imprese con 500 addetti e oltre
IST-01931	Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale	Imprese con 500 addetti e oltre o che presentano un fatturato consolidato pari o superiore a 500 milioni di euro
IST-02047	Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi	Regioni e Corpi forestali
IST-02300	Rilevazione territoriale prezzi al consumo	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-02301	Rilevazione centralizzata prezzi al consumo	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-02392	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione	Imprese
IST-02393	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso	Imprese
IST-02418	Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-02492	Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)	Comuni totalmente o parzialmente inadempienti
IST-02538	Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)	Imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private
IST-02574	Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm register	Aziende agricole
IST-02575	Rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento delle unità locali	Istituzioni pubbliche
IST-02578	Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)	Istituzioni non profit
IST-02586	Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle unità locali (IULGI)	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-02604	Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei relativi prezzi di mercato	Imprese e unità locali di imprese con 50 addetti e oltre
IST-02623	Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese	Imprese con 50 addetti e oltre

IST-02630	Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45, G46, H, I, J, M, N	Imprese con 150 addetti e oltre
IST-02650	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali	Imprese con 100 addetti e oltre
ECF-00003	Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
ECF-00006	Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
ECF-00079	Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle province e degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale)	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
MSE-00005	Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi	Imprese
MSE-00009	Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi	Imprese
MSE-00012	Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi	Aziende
MSE-00013	Produzione delle raffinerie di petrolio	Imprese e unità locali
MSE-00014	Produzione dell'industria petrolchimica	Imprese e unità locali
TER-00001	Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia	Impianti di produzione con potenza > 10 MVA e società di distribuzione con più di 10.000 clienti.
TER-00007	Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica	Impianti di produzione con potenza > 10 MVA e società di distribuzione con più di 10.000 clienti.

16A07392
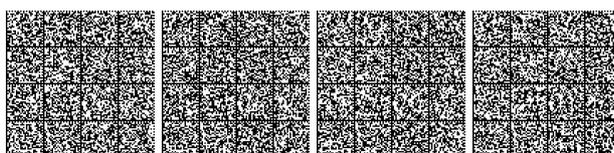
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Galatina (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 luglio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Guido Aprea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Cosimo Montagna.

Il citato amministratore, in data 29 luglio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 agosto 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatina (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Guido Aprea.

Roma, 17 settembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A07454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Piccolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Spezzano Piccolo (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Emanuela Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
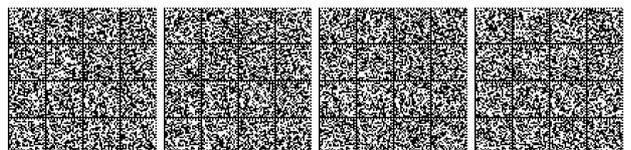
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 1° settembre 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da cinque consiglieri personalmente e da un altro componente per il tramite di una persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 settembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Emanuela Greco, in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 17 settembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A07455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Fontanarosa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Fontanarosa (Avellino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 15 luglio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Armando Amabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Flavio Petroccione.

Il citato amministratore, in data 15 luglio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 agosto 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Armando Amabile.

Roma, 17 settembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A07456
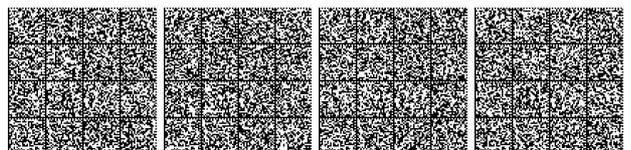
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 settembre 2016.

Autorizzazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ad istituire e attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari - piazza Giulio Cesare n. 13 - presso il Villaggio del Fanciullo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con il quale l'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011, con il quale è stato autorizzato ad attivare la sede periferica di Grottammare;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012, con il quale è stato autorizzato a trasferire il corso di specializzazione della sede principale di Milano;

Vista l'istanza con la quale l'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari, piazza Giulio Cesare n. 13, presso il Villaggio del Fanciullo, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato per un numero di allievi massimo pari a diciassette unità per anno di corso, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 3 agosto 2016 trasmessa con nota prot. 2225 del 4 agosto 2016;
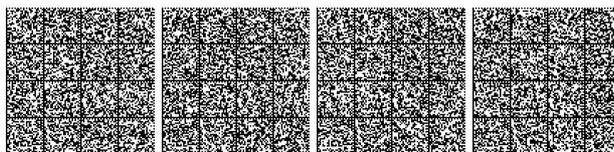
Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» è autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bari, piazza Giulio Cesare n. 13, presso il Villaggio del Fanciullo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a diciassette unità e, per l'intero corso, a sessantotto unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A07394

DECRETO 22 settembre 2016.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS in Padova all'apertura di una sede periferica in Milano, via Paullo n. 3.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto del Direttore generale del servizio per l'autonomia e gli studenti in data 12 marzo 2010, con il quale la Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Padova, via Venier n. 200, è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per l'istituzione di una sede periferica della Scuola superiore per mediatori linguistici, con sede in Milano;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 7 giugno 2016;

Decreta:

La Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Padova, via Venier n. 200, è autorizzata ad istituire una sede periferica della predetta Scuola a Milano, via Paullo n. 3.

1. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

2. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a novanta unità e, complessivamente per l'intero ciclo a duecentosettanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2016

Il direttore generale: MELINA

16A07395

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2016.

Modifiche e aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, che ha istituito presso il Ministero della salute il Comitato tecnico sanitario, trasferendo alla sezione *f)* - Dispositivi medici le funzioni già esercitate dalla Commissione unica sui dispositivi medici di cui all'art. 57, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tra le quali quella di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici e di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento;

Visto il decreto del Ministero della salute del 20 maggio 2015 che definisce la composizione e il funzionamento del Comitato tecnico sanitario;

Visto l'art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 2005, n. 266, il quale ha stabilito che la classificazione dei dispositivi medici prevista dal citato art. 57 sia approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che prevede che almeno una volta all'anno la Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) provvede a riesaminare la CND e apporta le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantire l'adeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita, ferma restando la procedura di cui all'art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico sanitario - sezione *f)* Dispositivi medici del 15 settembre 2015, 19 ottobre 2015, 1° dicembre 2015 e 3 marzo 2016, nel corso della quale sono state approvate le modifiche e gli aggiornamenti della CND che si rendono necessari per gli scopi di cui sopra;

Visto l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 maggio 2016 (Rep. atti n. 95/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)», sono apportate le modifiche e gli aggiornamenti elencati negli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi rispettivamente ai codici della Classificazione eliminati, ai codici aggiunti e ai codici le cui descrizioni sono modificate.

2. Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto, è pubblicato sul sito web del Ministero della salute (www.salute.gov.it), nell'area tematica «Dispositivi Medici».

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3585

ALLEGATO *1*

Codici **eliminati** alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010199	CHIMICA CLINICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021501	TDM- STANDARDS/CALIBRATORI PER FARMACI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021502	TDM- CONTROLLI PER FARMACI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021503	STANDARDS/CALIBRATORI PER ORMONI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021504	CONTROLLI PER ORMONI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021505	STANDARDS/CALIBRATORI PER PROTEINE SPECIFICHE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021506	CONTROLLI PER PROTEINE SPECIFICHE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021507	STANDARDS/CALIBRATORI PER MARCATORI CARDIACI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021508	CONTROLLI PER MARCATORI CARDIACI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021509	STANDARDS/CALIBRATORI PER MARCATORI TUMORALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021510	CONTROLLI PER MARCATORI TUMORALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021511	STANDARDS/CALIBRATORI PER VITAMINE ANEMIA-CORRELATE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021512	CONTROLLI PER VITAMINE ANEMIA-CORRELATE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021513	STANDARDS/CALIBRATORI PER REUMATOLOGIA E AUTOIMMUNITÀ
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021514	CONTROLLI PER REUMATOLOGIA E AUTOIMMUNITÀ
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021515	CALIBRATORI PER ORMONI SINGOLI E SPECIFICI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021516	CONTROLLI PER ORMONI SINGOLI E SPECIFICI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021517	CONTROLLI MULTICOMPONENTI PER IMMUNOCHIMICA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021518	STANDARDS/CALIBRATORI PER STUPEFACENTI / TOSSICOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021519	CONTROLLI PER STUPEFACENTI / TOSSICOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021599	CONTROLLI / STANDARDS/ CALIBRATORI PER IMMUNOCHIMICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030104	ALTRI REAGENTI PER ANALISI EMATOLOGICHE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103010401	REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE ENZIMI CELLULARI (G-6-PDH, PYUVATE KINASE)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103010402	FEBBRE GHIANDOLARE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103010403	REAGENTI PER VELOCITÀ DI ERITROSEDIMENTAZIONE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103010499	REAGENTI PER ALTRI TEST EMATOLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104030699	SISTEMI PER TEST DI SENSIBILITÀ DI LIEVITI E FUNGHI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104080199	TEST DI IDENTIFICAZIONI E SUSCETTIBILITA' AUTOMATIZZATI - ALTRE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010101	CHLAMYDIA, RICERCA ANTIGENI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010102	CHLAMYDIA, ANTICORPI TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010103	CHLAMYDIA, ANTICORPI IGA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010104	CHLAMYDIA, ANTICORPI IGG

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010105	CHLAMYDIA, ANTICORPI IGM
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010106	CHLAMYDIA, RICERCA CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050299	VIRUS DELL'EPATITE - VARI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040507	MORBILLO - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040508	PAROTITE EPIDEMICA / PAROTITE - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040510	VIRUS VARICELLA ZOSTER - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040607	MORBILLO, ANTIGENI E/O ANTICORPI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040608	PAROTITE EPIDEMICA / PAROTITE, ANTIGENI E/O ANTICORPI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040610	VARICELLA ZOSTER, ANTIGENI E/O ANTICORPI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050601	ASPERGILLUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050602	CANDIDA ALBICANS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050699	TEST IMMUNOLOGICI PER MICOLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050801	CONTROLLI PER BATTERIOLOGIA - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050802	CONTROLLI PER IL VIRUS DELL'EPATITE - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050803	CONTROLLI PER I RETROVIRUS - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050804	ALTRI CONTROLLI PER VIROLOGIA - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050805	CONTROLLI PER PARASSITOLOGIA - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050806	CONTROLLI PER MICOLOGIA - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050807	CONTROLLI MULTICOMPONENTI - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050899	CONTROLLI PER L'IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105099005	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) - TEST RAPIDO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010599	TEST PER L'IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE - VARI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01059901	REAGENTI PER L'ESTRAZIONE E LA PREPARAZIONE DI DNA ED RNA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105990101	REAGENTI PER L'ESTRAZIONE E LA PREPARAZIONE DI DNA BATTERICO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105990102	REAGENTI PER L'ESTRAZIONE E LA PREPARAZIONE DI DNA E/O RNA VIRALE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02010699	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA/IMMUNOCHIMICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030604	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 64 STRATI

ALLEGATO 2
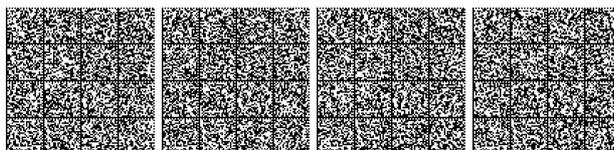
Codici **aggiunti** alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H020203	SUTURATRICI SEMICIRCOLARI PER CHIRURGIA APERTA
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H02020301	SUTURATRICI SEMICIRCOLARI RETTE MONOPAZIENTE CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H02020302	CARICATORI PER SUTURATRICI SEMICIRCOLARI RETTE MONOPAZIENTE CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P01020101	IMPIANTI DENTALI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P01020180	IMPIANTI DENTALI - ACCESSORI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P070401010101	ENDOPROTESI VASCOLARI IN DACRON RETTE - ADDOMINALI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P070401010102	ENDOPROTESI VASCOLARI IN DACRON RETTE - TORACICHE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P070401010199	ENDOPROTESI VASCOLARI IN DACRON RETTE - ALTRE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0704010103	ENDOPROTESI VASCOLARI IN DACRON AUSILIARIE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P070401020101	ENDOPROTESI VASCOLARI IN PTFE RETTE - ADDOMINALI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P070401020102	ENDOPROTESI VASCOLARI IN PTFE RETTE - TORACICHE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P070401020103	ENDOPROTESI VASCOLARI IN PTFE RETTE - PERIFERICHE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P070401020199	ENDOPROTESI VASCOLARI IN PTFE RETTE - ALTRE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0704010203	ENDOPROTESI VASCOLARI IN PTFE AUSILIARIE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P09070305	STABILIZZATORI SPINOSI DI TIPO DINAMICO
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q010207	DISPOSITIVI DA IMPRONTA PER ODONTOIATRIA PROTESICA
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	T01020204	GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106010801	CONTROLLI PER STRISCE PER ANALISI DEL SANGUE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106010802	CALIBRATORI E STANDARD PER STRISCE PER ANALISI DEL SANGUE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060110	STRISCE PER ANALISI DEI CHETONI (STRISCE PER L'ANALISI DEL BETA-IDROSSIBUTIRRATO)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060111	STRISCE PER ANALISI LDL
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106020301	KIT ANALISI DEL SEDIMENTO URINARIO (MANUALE)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106020302	KIT ANALISI DEL SEDIMENTO URINARIO (AUTOMATICO)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106020601	CONTROLLI PER STRISCE ANALISI URINE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106020602	CALIBRATORI E STANDARD PER STRISCE ANALISI URINE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106040201	CONTROLLI PER TEST MULTIPARAMETRICI "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106040202	CALIBRATORI E STANDARD PER TEST MULTIPARAMETRICI "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010606	ELETTRODI PER EMOGASANALISI -"POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060601	ELETTRODI PER CO2

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060602	ELETTRODI PER PH
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060603	ELETTRODI PER OSSIGENO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060604	ELETTRODI PER PH/PO2/PCO2
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060605	ELETTRODI PER EMOGASANALISI E/O ELETTRODI IONOSELETTIVI E/O METABOLITI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060606	SOLUZIONI E TAMPONI PER EMOGASANALISI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060607	CONTROLLI PER EMOGASANALISI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060608	CALIBRATORI E STANDARD PER EMOGASANALISI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060699	ELETTRODI PER EMOGASANALISI - "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010107	ELETTRODI E BIOSENSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010701	ELETTRODI PER ELETTROLITI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070101	ELETTRODI PER AMMONIO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070102	ELETTRODI PER CALCIO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070103	ELETTRODI PER CLORO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070104	ELETTRODI PER LITIO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070105	ELETTRODI PER MAGNESIO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070106	ELETTRODI PER POTASSIO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070107	ELETTRODI PER SODIO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070108	ELETTRODI PER CO2 (BICARBONATI) - CHIMICA CLINICA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070199	ELETTRODI PER ELETTROLITI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010702	ELETTRODI PER SUBSTRATI E BIOSENSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070201	ELETTRODI PER CREATININA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070202	ELETTRODI PER GLUCOSIO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070203	ELETTRODI PER EMOGLOBINA GLICATA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070204	ELETTRODI PER LATTATO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070205	ELETTRODI PER UREA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070206	ELETTRODI PER BILIRUBINA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070299	ELETTRODI PER SUBSTRATI E BIOSENSORI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010703	MATERIALE E SOLUZIONI TAMPONE DI RIFERIMENTO (ELETTROLITI)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070301	ELETTRODI DI RIFERIMENTO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070302	SOLUZIONI E TAMPONI PER ELETTRODI - ELETTROLITI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070303	SOLUZIONI E TAMPONI PER ELETTRODI - SUBSTRATI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070304	SOLUZIONI E TAMPONI COMUNI (ELETTROLITI)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101070399	SOLUZIONI E TAMPONI (ELETTROLITI) - ALTRI
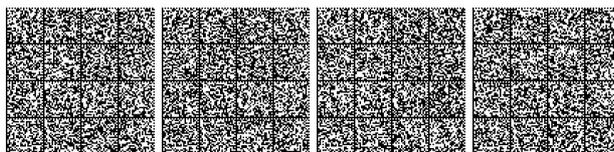
Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010108	PARAMETRI MULTIPLI - ELETTRODI E BIOSENSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010801	ENZIMI MULTIPLI - ELETTRODI E BIOSENSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010802	SUBSTRATI MULTIPLI - ELETTRODI E BIOSENSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010803	ELETTROLITI MULTIPLI - ELETTRODI E BIOSENSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010804	GAS EMATICI MULTIPLI - ELETTRODI E BIOSENSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010805	PARAMETRI MULTIPLI (MISTI) - ELETTRODI E BIOSENSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010899	PARAMETRI MULTIPLI - ELETTRODI E BIOSENSORI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010190	CHIMICA CLINICA - VARIE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01019001	TAMPONI (NON CLASSIFICABILI), REAGENTI ADDIZIONALI, ECC (CC)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01019002	MEZZI PER ELETTROFORESI (NON CLASSIFICABILI)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01019099	REAGENTI PER CHIMICA CLINICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102010114	TAMPONI (NON CLASSIFICABILI), REAGENTI ADDIZIONALI, ECC PER IG
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102010309	ALBUMINA (IC) INCLUSA ALBUMINA URINARIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102019009	CALPROTECTINA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01020209	ISTAMINA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030119	PROTEINA EPIDIDIMALE UMANA 4
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030120	FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (IC)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030121	PEPTIDE RILASCIANTE PROGASTRINA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030122	ANTIGENE PRECOCE DEL CANCRO DELLA PROSTATA - 2
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030123	PROTEINA DI MATRICE NUCLEARE 22
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030124	ANTIGENE TUMORALE CA P16
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030125	ANTIGENE TUMORALE CA P63
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030126	CITOCHERATINE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102039013	SANGUE OCCULTO NELLE FECI (IC)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102039014	CROMOGRANINA A
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102039015	SUBUNITA' ALFA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102039016	CANCRO DEL COLON (NAT)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102050211	FATTORE DI CRESCITA PLACENTARE (PRE-ECLAMPSIA)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102050212	TIROSINA CHINASI-1 FMS-LIKE SOLUBILE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102050213	BETA-HCG LIBERO (SCREENING PRENATALE)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102050214	INBINA A/B (SCREENING PRENATALE)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102050215	ORMONE ANTIMULLERIANO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102060109	EMOGLOBINA GLICOSILATA/GLICATA (IC)

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102060205	ENZIMA CONVERTITORE DELL'ANGIOTENSINA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102060206	RENINA DIRETTA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102060207	LIPOCALINA-2 GRANULOCITARIA ASSOCIATA ALLA GELATINASI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102060318	FOSFATASI ALCALINA OSSEA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102070106	FERRO (IC)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102070107	CAPACITÀ LEGANTE DEL FERRO - TOTALE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080211	GABAPENTIN
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080212	LAMOTRIGINA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080213	TOPIRAMATO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080214	ZONISAMIDE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080606	EVEROLIMUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01020807	MONITORAGGIO FARMACI MALATTIE AUTOIMMUNI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080701	INFLIXIMAB
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080702	ADALIMUMAB
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080703	ETANERCEP
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080704	RITUXIMAB
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102080799	MONITORAGGIO FARMACI MALATTIE AUTOIMMUNI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01020899	MONITORAGGIO FARMACI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102090117	BUPRENORFINA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102090220	ETILGLUCURONIDE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102120103	ACIDO IALURONICO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102120104	AMINOPEPTIDE TERMINALE DEL PROCOLLAGENE III
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102120105	INIBITORE TISSUTALE DELLA METALLOPROTEINASI-1
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021311	CREATIN CHINASI - MB MASSA (IC)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021312	FOSFOLIPASI A2 ASSOCIATA ALLE LIPOPROTEINE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021313	GALECTINA-3
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021520	CONTROLLI IMMUNOCHIMICA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152001	TDM- CONTROLLI PER FARMACI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152002	CONTROLLI PER ORMONI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152003	CONTROLLI PER PROTEINE SPECIFICHE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152004	CONTROLLI PER MARCATORI CARDIACI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152005	CONTROLLI PER MARCATORI TUMORALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152006	CONTROLLI PER VITAMINE ANEMIA-CORRELATE
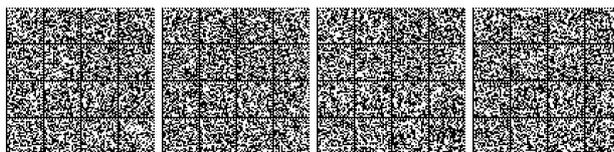
Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152007	CONTROLLI PER REUMATOLOGIA E AUTOIMMUNITÀ
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152008	CONTROLLI PER ORMONI SINGOLI E SPECIFICI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152009	CONTROLLI PER STUPEFACENTI / TOSSICOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152099	CONTROLLI PER IMMUNOCHIMICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021521	CONTROLLI MULTICOMPONENTI PER IMMUNOCHIMICA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021522	STANDARDS E CALIBRATORI IMMUNOCHIMICA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152201	TDM- STANDARDS/CALIBRATORI PER FARMACI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152202	STANDARD E CALIBRATORI PER ORMONI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152203	STANDARD E CALIBRATORI PER PROTEINE SPECIFICHE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152204	STANDARD E CALIBRATORI PER MARCATORI CARDIACI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152205	STANDARD E CALIBRATORI PER MARCATORI TUMORALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152206	STANDARD E CALIBRATORI PER VITAMINE ANEMIA-CORRELATE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152207	STANDARD E CALIBRATORI PER REUMATOLOGIA E AUTOIMMUNITÀ
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152208	STANDARD E CALIBRATORI PER ORMONI SINGOLI E SPECIFICI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152209	STANDARD E CALIBRATORI PER STUPEFACENTI / TOSSICOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102152299	STANDARD E CALIBRATORI PER IMMUNOCHIMICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160705	PROTEINA CARDIACA LEGANTE GLI ACIDI GRASSI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160706	MARCATORI CARDIACI MULTIPLI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160801	CONTROLLI IMMUNOCHIMICA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160802	STANDARD E CALIBRATORI IMMUNOCHIMICA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021609	TEST RAPIDI PER ORMONI/PROTEINE SINGOLI E SPECIFICI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160901	LIPOCALINA-2 GRANULOCITARIA ASSOCIATA ALLA GELATINASI - TEST RAPIDO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160902	ORMONE PARATIROIDEO - TEST RAPIDO E POC
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160903	ORMONE TIREOSTIMOLANTE -TEST RAPIDO E POC
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160999	TEST RAPIDI PER ORMONI/PROTEINE SINGOLI E SPECIFICI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021699	TEST RAPIDI E POC PER IMMUNOCHIMICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103010105	REAGENTI CBC (FLUIDI PER PULIZIA, DILUIZIONE, LISI)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103010604	GLIOBULI BIANCHI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103010605	PIASTRINE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030107	REAGENTI PER VELOCITÀ DI ERITROSEDIMENTAZIONE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030190	REAGENTI EMATOLOGIA VARI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103019001	REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE ENZIMI CELLULARI (G-6-PDH, PYUVATE

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
			KINASE)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020308	EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020309	TEST DELL'ATTIVITÀ ANTI-XA PER DOAC
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020310	TEST DELL'ATTIVITÀ ANTI-IIA PER DOAC
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020407	RECETTORE P2Y12
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020612	PROTEINA S - ANTIGENE LIBERO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020613	PROTEINA S - ANTIGENE TOTALE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020614	OMOCISTEINA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010302080501	CONTROLLI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010302080502	STANDARD E CALIBRATORI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020904	PROVETTE RIVESTITE (CITRATO, EPARINA, ECC)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103030308	SCREENING PER ANTICORPO CELLULARE 3
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030305	TIPIZZAZIONE ANTIGENI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103030501	REAGENTI PER TIPIZZAZIONE ANTIGENI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030309	TIPIZZAZIONE COMBINATA GRUPPI AB0 + RHESUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103030901	TIPIZZAZIONE COMBINATA GRUPPI AB0 + RHESUS D
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103030902	TIPIZZAZIONE COMBINATA GRUPPI AB0 + FENOTIPI RHESUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103030999	TIPIZZAZIONE COMBINATA GRUPPI AB0 + RHESUS - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030608	CALIBRATORI/CONTROLLI CITOCHINE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030609	INTERLEUCHINE 6 (IL-6)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104010407	COMBINAZIONE DI TERRENI CROMOGENICI E NON (DOPPIA PIASTRA)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104010999	SISTEMI DI GENERAZIONE AMBIENTALE - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104020604	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI VRE DI RESISTENZA - MANUALE/AUTOMATIZZATA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104030303	TERRENI IN FLACONI PER LIEVITI E FUNGHI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010403060101	SISTEMI PER TEST DI SENSIBILITÀ DI LIEVITI E FUNGHI - MANUALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010403060102	SISTEMI PER TEST DI SENSIBILITÀ DI LIEVITI E FUNGHI - AUTOMATIZZATI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010403060199	SISTEMI PER TEST DI SENSIBILITÀ DI LIEVITI E FUNGHI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104080112	TEST DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104080113	TEST DI SENSIBILITA' AUTOMATICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104080209	ALTRI KIT DI IDENTIFICAZIONE MANUALI - ANAEROBI, PATOGENI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104080503	TEST DI SENSIBILITA' ANTIMICROBICA MANUALE - STRISCE/CASSETTE/GALLERIE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010107	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, RICERCA ANTIGENI
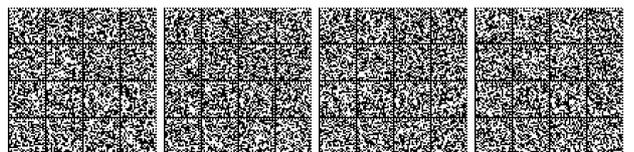
Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010108	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICORPI TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010109	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICORPI IGA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010110	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICORPI IGG
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010111	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICORPI IGM
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010112	CHLAMYDIA PNEUMONIAE, RICERCA ANTIGENI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010113	CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICORPI TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010114	CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICORPI IGA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010115	CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICORPI IGG
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010116	CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICORPI IGM
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010117	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, RICERCA CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105010118	CHLAMYDIA PNEUMONIAE, RICERCA CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105011103	STREPTOCOCCHI A, RICERCA CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105011104	STREPTOCOCCHI B, RICERCA CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105011105	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, RICERCA CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105020217	EPATITE B (HBV), ANTIGENE DI SUPERFICIE - TEST QUANTITATIVO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105020218	GENOTIPIZZAZIONE DEL VIRUS EPATITE B (HBV) CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105030108	GENOTIPIZZAZIONE DELL'HIV1 CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105030205	GENOTIPIZZAZIONE DELL'HIV2 CON REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040206	CYTOMEGALOVIRUS (CMV), ANTICORPI IGG - TEST DI AVIDITA'
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040101	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040102	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI IGG TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040103	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI IGM TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040104	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI IGM-VCA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040105	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI IGG-VCA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040106	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI IGG-EBNA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040107	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI IGM-EA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040108	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI IGG-EA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010504040199	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040515	INFLUENZA AVIARIA - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040516	NOROVIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040517	METAPNEUMOVIRUS UMANO - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040518	BOCAVIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040519	CORONAVIRUS - REAGENTI NAS

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040520	RHINOVIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040521	PARAECHOVIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040522	BK VIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040523	JC VIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040524	HHV 6,7,8 - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040525	CHIKUNGUNYA VIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040526	WEST NILE VIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040527	GENOTIPIZZAZIONE DEL PAPILLOMAVIRUS UMANO - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040528	EBOLA (FILOVIRUS) - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040529	FEBBRE CONGO-CRIMEA - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040615	INFLUENZA AVIARIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040616	NOROVIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040617	METAPNEUMOVIRUS UMANO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040618	BOCAVIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040619	CORONAVIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040620	RHINOVIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040621	PARAECHOVIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040622	BK VIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040623	JC VIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040624	HHV 6,7,8
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040625	CHIKUNGUNYA VIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040626	WEST NILE VIRUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050407	MORBILLO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040701	MORBILLO, ANTICORPI TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040702	MORBILLO, ANTICORPI IGG
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040703	MORBILLO, ANTICORPI IGM
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040704	MORBILLO, REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040799	REAGENTI PER RICERCA MORBILLO - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050408	PAROTITE EPIDEMICA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040801	PAROTITE EPIDEMICA, ANTICORPI TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040802	PAROTITE EPIDEMICA, ANTICORPI IGG
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040803	PAROTITE EPIDEMICA, ANTICORPI IGM
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040804	PAROTITE EPIDEMICA, REAGENTI NAS

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040899	REAGENTI PER RICERCA PAROTITE EPIDEMICA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050409	VARICELLA ZOSTER
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040901	VARICELLA ZOSTER, ANTICORPI TOTALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040902	VARICELLA ZOSTER, ANTICORPI IGG
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040903	VARICELLA ZOSTER, ANTICORPI IGM
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040904	VARICELLA ZOSTER, REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040999	REAGENTI PER RICERCA VARICELLA ZOSTER - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105050104	TOXOPLASMA, ANTICORPI IGG - TEST DI AVIDITA'
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105050105	TOXOPLASMA - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105050209	PLASMODIUM MALARIAE, ANTICORPI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105050210	TRICHOMONAS, ANTICORPI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105050211	TRICHOMONAS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050603	TEST IMMUNOLOGICI PER MICOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105060301	ASPERGILLUS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105060302	CANDIDA ALBICANS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105060399	TEST IMMUNOLOGICI PER MICOLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050604	MICOLOGIA - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105060401	ASPERGILLUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105060402	CANDIDA ALBICANS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105060499	MICOLOGIA REAGENTI NAS - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070202	SESPSI (BATTERI E FUNGHI) - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070203	GRAM+ - GRAM - -FUNGHI - TEST MULTIPLI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070302	ALTRE COMBINAZIONI DI VIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070303	MONITORAGGIO IMMUNODEPPRESSI/TRAPIANTATI - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070399	ALTRE COMBINAZIONI DI VIRUS - TEST MULTIPLI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050704	PANNELLI MULTIPLI PER PARASSITI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050705	PANNELLI MULTIPLI PER INFEZIONI - VARI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070501	COMBINAZIONI STDs (CT,NG,MG,TV….) - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070502	ALTRE INFEZIONI MULTIPLE - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070503	INFEZIONI DEL TRATTO RESPIRATORIO - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070504	INFEZIONI GASTROINTESTINALI - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070505	INFEZIONI DA MENINGITE ED ENCEFALITE - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070506	FEBBRE TROPICALE - REAGENTI NAS

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105070599	ALTRE INFEZIONI MULTIPLE - TEST MULTIPLI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050808	CONTROLLI - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080801	CONTROLLI PER BATTERIOLOGIA - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080802	CONTROLLI PER VIRUS DELL'EPATITE - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080803	CONTROLLI PER RETROVIRUS - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080804	ALTRI CONTROLLI PER VIROLOGIA - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080805	CONTROLLI PER PARASSITOLOGIA - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080806	CONTROLLI PER MICOLOGIA - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080807	CONTROLLI MULTICOMPONENTI - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080899	CONTROLLI PER IMMUNOINFETTIVOLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050809	STANDARD E CALIBRATORI - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080901	STANDARD E CALIBRATORI PER BATTERIOLOGIA - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080902	STANDARD E CALIBRATORI PER VIRUS DELL'EPATITE - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080903	STANDARD E CALIBRATORI PER RETROVIRUS - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080904	ALTRI STANDARD E CALIBRATORI PER VIROLOGIA - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080905	STANDARD E CALIBRATORI PER PARASSITOLOGIA - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080906	STANDARD E CALIBRATORI PER MICOLOGIA - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080907	STANDARD E CALIBRATORI MULTICOMPONENTI - IMMUNOINFETTIVOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105080999	STANDARD E CALIBRATORI PER IMMUNOINFETTIVOLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090108	LEGIONELLA - TEST RAPIDO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090109	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - TEST RAPIDO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090303	HIV RICERCA COMBINATA ANTIGENI/ANTICORPI - TEST RAPIDO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050904	PARASSITOLOGIA - TEST RAPIDI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090401	PLASMODIUM MALARIAE - TEST RAPIDO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090499	TEST RAPIDI PER PARASSITOLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105099007	DENGUE - TEST RAPIDO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010590	TEST PER IMMUNOINFETTIVOLOGIA - VARI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01059001	IMMUNOINFETTIVOLOGIA - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105900101	REAGENTI PER ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DNA E/O RNA: BATTERICO E/O VIRALE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105900102	REAGENTI PER AMPLIFICAZIONE E/O RICONOSCIMENTO DNA E/O RNA: BATTERICO E/O VIRALE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105900103	REAGENTI NAS ADDIZIONALI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01059002	REAGENTI IMMUNOINFETTIVOLOGIA - ALTRI
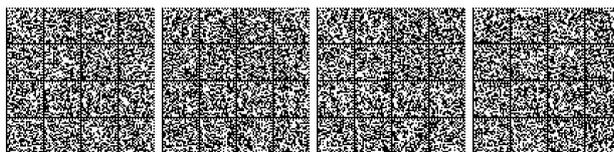
Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105900201	TAMPONI (NON CLASSIFICABILI), REAGENTI ADDIZIONALI ECC
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105900299	IMMUNOINFETTIVOLOGIA - ALTRO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0106010115	FATTORE II E FATTORE V DI LEIDEN COMBINATO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W020303	SISTEMI PER SPETTROMETRIA DI MASSA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W020304	STRUMENTAZIONE PER COLORAZIONE DI GRAM
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W020305	STRUMENTAZIONE PER LO STREAKING DI PIASTRE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W020306	SISTEMI DI SCREENING DELLE URINE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02050116	SISTEMI INTEGRATI PER ESTRAZIONE/AMPIFICAZIONE/DETECTION DI ACIDI NUCLEICI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030605	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 64 STRATI ED INFERIORE A 128 STRATI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030606	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 128 STRATI ED INFERIORE A 256 STRATI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030607	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 256 STRATI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z1201118099	STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z12080410	BILIRUBINOMETRI TRANSCUTANEI

ALLEGATO *3*
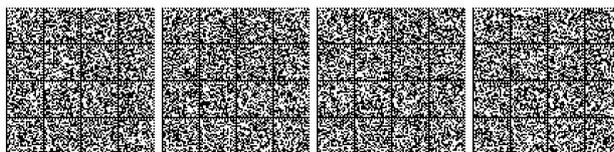
Codici la cui **descrizione è modificata** rispetto a quella prevista nella Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della Salute 20 febbraio 2007

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M9001	DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E TERMOTERAPICI
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P010201	IMPIANTI DENTALI E ACCESSORI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010118	IDROSSIBUTIRRATO DEIDROGENASI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010502	SIERI DI CONTROLLO SPECIFICI (CHIMICA CLINICA)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010106	CHIMICA CLINICA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010601	STRISCE PER ANALISI DEL SANGUE (CC) - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060107	STRISCE PER ANALISI DELL' EMOGLOBINA GLICOSILATA/GLICATA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010602	ANALISI URINE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060205	STRISCE ANALISI MULTICOMPONENTI (AUTOMATIZZATA)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010603	ANALISI DELLE FECI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060401	ENZIMI E/O SUBSTRATI E/O ELETTROLITI MULTIPLI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060402	CALIBRATORI E CONTROLLI PER TEST MULTIPARAMETRICI "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0101060499	TEST MULTIPARAMETRICI "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01010699	CHIMICA CLINICA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01020101	IMMUNOGLOBULINE (ECCETTO IGE)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102010199	IMMUNOGLOBULINE (ECCETTO IGE) - ALTRE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102010201	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C1Q
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102010202	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C1 INIBITORE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102010203	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C3/C3C
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102010204	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO PER BB
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102010207	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C59
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102019007	TRIPSINA IMMUNOREATTIVA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102019099	PROTEINE SPECIFICHE - ALTRE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102030101	ANTIGENE DEL TUMORE VESCICALE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102100199	TEST MALATTIE AUTOIMMUNI DEL TESSUTO CONNETTIVO - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010216	IMMUNOCHIMICA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021601	PROTEINE SPECIFICHE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160101	ALBUMINA, INCLUSA ALBUMINA URINARIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160102	EMOGLOBINA GLICATA/GLICOSILATA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160199	PROTEINE SPECIFICHE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021602	MARCATORI TUMORALI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160201	BTA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160202	PSA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160299	MARCATORI TUMORALI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021603	PER FERTILITÀ/GRAVIDANZA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160301	FSH - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160302	HCG - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160303	HPL/HCS - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160304	LH - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160399	FERTILITÀ / GRAVIDANZA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021604	MONITORAGGIO TERAPEUTICO DEI FARMACI (TDM) - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160401	TEOFILLINA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160499	TDM - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021605	DROGHE D'ABUSO / TOSSICOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160501	GRUPPO ANFETAMINE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160502	ANFETAMINA / METANFETAMINA (ECSTASY) - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160503	BARBITURICI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160504	BENZODIAZEPINE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160505	CANNABINOIDI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160506	COCAINA + METABOLITI COCAINA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160507	METADONE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160508	OPPIACEI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160509	FENCICLIDINA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160510	ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160511	DROGHE D'ABUSO MULTIPLE/TOSSICOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160599	DROGHE D'ABUSO/TOSSICOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021606	MALATTIE REUMATICHE/ INFIAMMATORIE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160601	PROTEINA C REATTIVA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160699	MALATTIE REUMATICHE/INFIAMMATORIE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021607	MARCATORI CARDIACI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160701	CREATINCHINASI-MB - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160702	MIOGLOBINA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160703	TROPONINA I/T - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160704	PEPTIDE NATRIURETICO DI TIPO B - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0102160799	MARCATORI CARDIACI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01021608	CONTROLLI/STANDARDS/CALIBRATORI IMMUNOCHIMICA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103	EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030106	EMATOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103010699	EMATOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020303	EPARINA STANDARD
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030208	EMOSTASI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020801	TEMPO DI PROTROMBINA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020803	D-DIMERO - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020804	TEMPO DI COAGULAZIONE ATTIVATA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020805	CONTROLLI / STANDARDS/ CALIBRATORI PER TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103020899	EMOSTASI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030399	TEST IMMUNOEMATOLOGIA (TIPIZZAZIONE DEL SANGUE) - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030601	INTERFERONI (α, β, ɣ…)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030603	FATTORI NECROSI TUMORALE (TNFα,TNFβ, ...)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030604	RECETTORI DI FATTORI NECROSI TUMORALE (TNF-R1, TNF-R2, ...)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01030606	INTERLEUCHINE (ESCLUSO IL-6)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010308	ANTICORPI MONOCLONALI / CITOMETRIA A FLUSSO
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0103080699	REAGENTI PER CITOMETRIA A FLUSSO - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010399	TEST EMATOLOGIA / EMOSTATI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104010405	TERRENI NON CROMOGENICI (PIASTRE)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104010603	TERRENI PER MICOBATTERI (FLACONI) - AUTOMATIZZATI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01040108	COLORANTI E TAMPONI (BATTERIOLOGIA)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104020602	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI MRSA -MANUALE/ AUTOMATIZZATA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104020603	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI ALTRI MARKER DI RESISTENZA -MANUALE/ AUTOMATIZZATA (ESBL, CARBAPENEMASI,…)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104030301	TERRENI IN PROVETTE PER LIEVITI E FUNGHI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010404	COLTURA TISSUTALE PER VIROLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01040499	REAGENTI PER COLTURA VIRALE - ALTRI

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010405	PARASSITOLOGIA (MICROBIOLOGIA)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01040501	REAGENTI PER PARASSITOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104050199	REAGENTI PER PARASSITOLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01040502	RICERCA ED IDENTIFICAZIONE (PARASSITOLOGIA)
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0104050299	RICERCA ED IDENTIFICAZIONE (PARASSITOLOGIA) - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010407	MICROBIOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010408	TEST DI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E DI SENSIBILITÀ
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01040801	TEST DI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SENSIBILITA'-AUTOMATIZZATA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040503	SCREENING PER HUMAN PAPILLOMA VIRUS - REAGENTI NAS
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105040699	RICERCA DI ANTIGENI/ANTICORPI PER VIROLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050499	REAGENTI PER TEST DI VIROLOGIA - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105050199	TOXOPLASMA, REAGENTI - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050702	PANNELLI MULTIPLI PER BATTERI/FUNGHI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W010509	IMMUNOINFETTIVOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050901	BATTERIOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090101	CHLAMYDIA, RICERCA ANTIGENI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090102	HELICOBACTER PYLORI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090103	STREPTOCOCCUS PYOGENES (GRUPPO A) - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090104	STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPPO B) - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090105	SIFILIDE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090106	C. DIFFICILE INCLUSE TOSSINE A E B - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090107	AGENTI PATOGENI DELLA MENINGITE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090199	BATTERIOLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050902	VIRUS DELL'EPATITE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090201	EPATITE B (HBV), ANTIGENE DI SUPERFICE (HBSAG) - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090202	EPATITE C (HCV), ANTICORPI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090299	VIRUS DELL'EPATITE - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050903	RETROVIRUS - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090301	HIV 1 - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090302	HIV 1 / 2 - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105090399	RETROVIRUS - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W01050990	VIROLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - VARI

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105099001	CITOMEGALOVIRUS (CMV) - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105099002	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105099003	MONONUCLEOSI - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105099004	INFLUENZA DI TIPO A E/O B - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105099006	VIRUS VARICELLA ZOSTER - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE"
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0105099099	VIROLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W0202	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W020206	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02020680	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02020682	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02020685	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI - MATERIALI SPECIFICI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02020699	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W020290	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02029080	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02029082	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02029085	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO	W02029099	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / EMOSTASI / IMMUNOEMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z110306	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC, TC)
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030680	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC, TC) - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030682	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC, TC) - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030685	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC, TC) - MATERIALI SPECIFICI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030699	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC, TC) NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI

16A07393
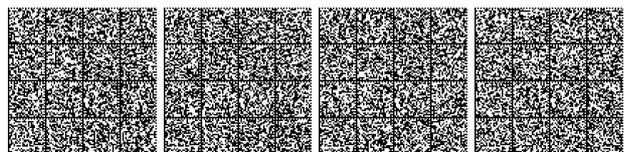
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 settembre 2016.

Nomina del commissario straordinario della società Immobiliare Snia S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 29 giugno 2009, con il quale è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/1999, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «Caffaro chimica S.r.l.»;

Visti i successivi decreti del Tribunale di Udine in data 8 settembre 2009 e del Tribunale di Milano in data 17 giugno 2010, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa rispettivamente alla «Caffaro S.r.l.» ed alla «Snia S.p.a.»;

Visti i decreti ministeriali in data 8 luglio 2009, 18 settembre 2009 e 23 giugno 2010, con i quali è stato nominato commissario straordinario delle sopra citate società, l'avv. Marco Cappelletto;

Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 2009, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza preposto alle sopra citate procedure;

Vista la sentenza in data 13 giugno 2016, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Immobiliare Snia S.r.l.» in liquidazione e disposto l'estensione della procedura di amministrazione straordinaria del «Gruppo Snia/Caffaro»;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza da preporre nella Procedura di amministrazione straordinaria della «Immobiliare Snia S.r.l.»;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Immobiliare Snia S.r.l. in liquidazione, è nominato commissario straordinario l'avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia, il 16 dicembre 1946, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato a:

Tribunale di Milano;

Camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

Comune di Milano;

Regione Lombardia.

Roma, 26 settembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A07377

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 13 ottobre 2016.

Ulteriore proroga del termine per l'apposizione della firma digitale sulla domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015. (Delibera n. 9/2016).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la delibera n. 8 del 23 settembre 2016 del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, recante proroga del termine per l'apposizione della firma digitale sulla domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015, di cui al paragrafo 3, punto 3.2, ultimo periodo, della delibera n. 7 del 22 luglio 2016;

Considerato che, ai sensi della citata delibera n. 7 del 22 luglio 2016, la procedura informatica ha provveduto ad incrociare i dati delle imprese, anche afferenti a cooperative, consorzi o società consortili, acquisiti al database del Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori attraverso la fase di prenotazione, con i dati relativi ai veicoli disponibili nel database del CED della Motorizzazione, al fine di operare un effettivo preventivo controllo sui dati esposti nella domanda con particolare riferimento a targa e classe ecologica dei veicoli, nonché alla disponibilità degli stessi in capo ad un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi;

Considerato altresì che la predetta attività di verifica, nella parte in cui richiede ai soggetti istanti di indicare veicoli in disponibilità ad un titolo diverso da quelli di cui all'articolo 93 CdS, si è manifestata particolarmente complessa e proceduralmente gravosa, tanto che, per tale ragione, alla data odierna una percentuale pari a circa un

terzo tra tutti coloro che nei tempi previsti dalla più volte citata delibera n. 7 del 2016, non ancora hanno ultimato il sub-procedimento di cui al paragrafo 3.2, terzo, quarto e quinto periodo, della predetta delibera, e dunque ancora non hanno ricevuto dal sistema informatico dell'Albo un file privo di segnalazioni;

Considerato che, fermo restando l'importanza delle verifiche effettuate e da effettuarsi, la complessità delle stesse non può pregiudicare la fruizione del beneficio in parola da parte di soggetti che si sono dimostrati diligenti nell'osservanza di ogni precedente fase della procedura in esame;

Ritenuto quindi ragionevole, per le predette ragioni tecniche, accordare un ulteriore periodo di proroga per la apposizione della firma digitale in calce alle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nel 2015, al fine di consentire il completamento delle procedure in corso;

Considerato che tale periodo di proroga deve essere compatibile con la tempestiva conclusione dell'intera procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

Delibera:

1. Al paragrafo 3, punto 3.2, della delibera n. 7/2016 del 22 luglio 2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale file dovrà essere firmato digitalmente, secondo le modalità di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, entro le ore 18 del 21 ottobre 2016, a pena di esclusione dal diritto.».

2. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima seduta utile.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2016

Il presidente: DI MATTEO

16A07563

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 settembre 2016.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 1520).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE
E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 1237 del 30 ottobre 2014, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di direttore dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee Guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul Portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - CHAPTER 1 Marketing Authorisation, § 2.4.2);

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 20 maggio 2015, pubblicato nel Portale internet dell'AIFA in pari data;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 1° ottobre 2015, pubblicato nel Portale internet dell'AIFA in pari data;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 26 gennaio 2016, pubblicato nel Portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei già citati Warning di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso ;

Visto che alcune società titolari di AIC hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Considerato che a talune delle richieste di esenzione dalla decadenza è stato dato esito negativo in quanto non applicabili i criteri di esenzione previsti nelle Linee Guida «Sunset Clause» pubblicate nel Portale internet dell'AIFA - Area Registrazione;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 30 giugno 2016, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che talune aziende hanno confermato che medicinali di loro titolarità, con data di decadenza successiva al 1° maggio 2016, non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2016

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO

AIC	Medicinale	Titolare AIC	Decadenza
037505	ACIDO ALENDRONICO FIDIA	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	01/08/2015
031779	ACIDO BORICO RAMINI	RAMINI S.P.A.	01/01/2016
041780	ACIDO IBANDRONICO SUN	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	01/12/2015
025817	ALGOCOR	TEOFARMA S.R.L.	01/04/2016
037680	AMLODIPINA FIDIA	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	01/04/2016
025220	ANTIGREG	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	01/04/2016
033184	ARGOTONE DECONGESTIONANTE NASALE	BRACCO S.P.A.	01/11/2015
038319	ATENSIL	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	01/12/2015
040350	ATORVASTATINA BLUEFISH	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	01/04/2016
032342	BACAGEN	CRINOS S.P.A.	01/11/2015
038820	BETAISTINA ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01/10/2015
041899	BUPIVAN	CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED	01/11/2015
041695	CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TIEFENBACHER	ALFRED E. TIEFENBACHER GMBH & CO. KG	01/04/2016
040696	CARBOPLATINO KABI	FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC	01/05/2016
037050	CARBOPLATINO SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/07/2016
036546	CEFTAZIDIMA ALTER	LABORATORI ALTER S.R.L.	01/01/2016
024330	CEFURIN	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	01/11/2015

041856	CEFUROXIMA AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/11/2015
040549	CETIRIZINA GALPHARM	GALPHARM HEALTHCARE LIMITED	01/03/2016
040452	CETIRIZINA IPCA	IPCA, PRODUTOS FARMACEUTICOS, UNIPESSOAL LDA	01/04/2016
037597	CIPROFLOXACINA HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	01/05/2016
036550	CITALOPRAM GERMED	GERMED PHARMA S.P.A.	01/08/2015
040972	DESLORATADINA ZENTIVA ITALIA	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	01/10/2015
039685	DETTOLMED	RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED	01/04/2016
041185	DOCETAXEL LEK	SANDOZ S.P.A.	01/11/2015
042097	DONEPEZIL WIN MEDICA	WIN MEDICA LTD	01/11/2015
041304	ELSEVAR	A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	01/05/2016
040152	ENTACAPONE MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/10/2015
041886	ESOMEPRAZOLO MYLAN ITALIA	MYLAN S.P.A.	01/09/2015
036104	FENOLIBS	BGP PRODUCTS S.R.L.	01/08/2015
040919	FENTANIL MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/01/2016
034442	FERRO GLUCONATO SIGMA TAU GENERICS	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.	01/09/2015
004287	FIALETTA ODONTALGICA DR KNAPP	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	01/04/2016
039262	FINASTERIDE GERMED	GERMED PHARMA S.P.A.	01/10/2015
034607	FLUCEF	S.F. GROUP S.R.L.	01/01/2016
024477	FLUDARENE	THEA FARMA S.P.A.	01/11/2015
034316	FLUOROURACILE HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	01/04/2016
038332	FLUOROURACILE SANDOZ	SANDOZ SPA	01/07/2016
031226	FORMITROL TOSSE	SANDOZ S.P.A.	01/11/2015

036410	GABAPENTIN GERMED	GERMED PHARMA S.R.L.	01/12/2015
041784	GEMCITABINA FRESENIUS	FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC	01/03/2016
040183	GEMCITABINA GP PHARM	GP-PHARM S.A.	01/08/2015
039884	GEMCITABINA KABI	FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC	01/11/2015
033035	GLAUTIMOL	FARMIGEA S.P.A.	01/01/2016
042301	GLUCOSAMINA PHARMATAXIS	TERIX LABS LTD	01/01/2016
037024	IPRATROPIO BROMURO ARROW	ARROW GENERICS LTD	01/12/2015
041027	IRBESARTAN ESSETI	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.	01/09/2015
040563	KEMTELO	SIGILLATA LIMITED	01/08/2015
040873	LATANOPROST E TIMOLOLO FDC PHARMA	FDC PHARMA	01/04/2016
040931	LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER	PFIZER ITALIA S.R.L.	01/09/2015
040895	LATANOPROST FDC PHARMA	FDC PHARMA	01/03/2016
041338	LATTULOSIO SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	01/11/2015
041608	LEVETIRACETAM GERMED	GERMED PHARMA S.R.L.	01/11/2015
037762	LISINOPRIL PHARMEG	PHARMEG S.R.L.	01/03/2016
034875	LIXIN	GENETIC S.P.A.	01/09/2015
041930	LORATADINA GALPHARM	GALPHARM HEALTHCARE LIMITED	01/03/2016
040925	LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN	Mylan SpA	01/09/2015
036359	MARGYL	TFS TRIAL FORM SUPPORT S.R.L	01/04/2016
033734	MEDIPLASTER	SATO PHARMACEUTICAL GMBH	01/11/2015
035114	MIDODRINA UNION HEALTH	UNION HEALTH S.R.L.	01/10/2015
041627	MIRTAZAPINA AUROBINDO PHARMA ITALIA	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/03/2016

037777	MONO OPV1	Novartis Vaccines	15/01/2016
041002	MONTELUKAST ESP PHARMA	ESP PHARMA LIMITED	01/08/2015
042457	MONTELUKAST FIDIA	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	01/04/2016
042498	MONTELUKAST FIDIA FARMACEUTICI	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	01/05/2016
040460	MONTELUKAST GEDEON RICHTER	GEDEON RICHTER PLC	01/11/2015
039919	MONTELUKAST SIEGFRIED	SIEGFRIED GMBH	01/08/2015
040998	MONTELUKAST SIGILLATA	SIGILLATA LIMITED	01/08/2015
040752	MONTELUKAST TORRENT	TORRENT PHARMA GMBH	01/08/2015
039879	NAVEEN	EG S.P.A.	01/11/2015
033188	NECID	NEW RESEARCH S.R.L.	01/05/2016
033078	NERELID	NEW RESEARCH S.R.L.	01/10/2015
037601	NICOPATCH	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.	01/10/2015
033654	NORMARIT	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.	01/08/2015
041476	NOVIMP	ACINO AG	01/08/2015
039740	OLANZAPINA ALTER	LABORATORI ALTER S.R.L.	01/05/2016
041226	OLANZAPINA GENTIAN GENERICS	GENTIAN GENERICS	31/01/2016
040348	OLANZAPINA REGULATECH	REGULATECH S.A.S DI ANDREA MORONI & C.	01/08/2016
037873	OMEPRAZOLO MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/01/2016
041077	PACLITAXEL SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	01/01/2016
042379	PACLITAXEL STRAGEN	STRAGEN NORDIC A/S	01/02/2016
032055	PANOXYL	STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) LTD	01/07/2016
036384	PANTAMES	S.F. GROUP S.R.L.	01/02/2016

042145	PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA	MYLAN S.P.A.	01/11/2015
040490	PREFLUCEL	BAXTER	01/11/2015
040962	PROPOFOL SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/12/2015
041026	QUARLINTAN	MEDIS EHF	01/09/2015
042058	QUETIAPINA GERMED	GERMED PHARMA S.R.L.	01/12/2015
041542	RABEPRAZOLO SPECIFAR	SPECIFAR S.A.	01/11/2015
040579	RAMIPRIL LUPIN	LUPIN (EUROPE) LIMITED	01/04/2016
030744	RINGER ACETATO NOVASELECT	S.M. FARMACEUTICI S.R.L.	01/09/2015
034573	SIDERVIM	NEW RESEARCH S.R.L.	01/03/2016
039159	SINAFIDLABIALE	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	01/01/2016
030957	SODIO CLORURO PANPHARMA	PANPHARMA S.R.L.	01/09/2015
038877	SUMATRIPTAN TECNIGEN	TECNIGEN S.R.L.	01/02/2016
039842	TEVABONE	TEVA PHARMA B.V.	01/11/2015
040602	TOLTERODINA MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/03/2016
040735	TOLTERODINA PFIZER	PFIZER ITALIA S.R.L.	01/05/2016
038563	TRAMADOLO MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/05/2016
039298	TREXODEM	SANDOZ S.P.A.	01/02/2016
028195	TRIAMINICFLU	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	01/02/2016
024734	TRIZINA	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	01/03/2016
034653	VIROFLU	Crucell Italy S. r.l.	01/11/2015
028234	XANTERVIT ANTIBIOTICO	S.I.F.I. S.P.A.	01/11/2015
041222	ZEPIL	S.F. GROUP S.R.L.	01/11/2015
041439	ZIPRASIDONE MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/03/2016

16A07297
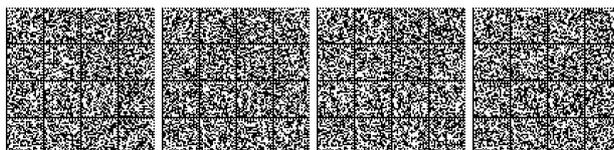
UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 3 ottobre 2016.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara, adeguato alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto rettorale rep. n. 208/2012, prot. n. 5489 del 29 febbraio 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 2012;

Vista la delibera del 1° giugno 2016, con la quale il Senato accademico ha approvato, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1° giugno 2016, la proposta di modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Vista la nota prot. n. 45430 del 1° giugno 2016 con la quale è stato trasmesso tramite pec (posta elettronica certificata) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca lo Statuto come modificato per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota ministeriale trasmessa tramite pec (posta elettronica certificata) prot. n. 9780 del 29 luglio 2016, con la quale sono state comunicate le osservazioni e le richieste di modifica al testo trasmesso;

Viste le successive delibere assunte dal Consiglio di amministrazione in data 1° settembre 2016 e dal Senato accademico in data 2 settembre 2016, con le quali sono state recepite le osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad eccezione dell'osservazione relativa all'art. 19, comma 2 e sono state approvate ulteriori modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Vista la nota prot. n. 82200 del 12 settembre 2016 con la quale è stato trasmesso tramite pec (posta elettronica certificata) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca lo Statuto come ulteriormente modificato;

Vista la nota ministeriale trasmessa tramite pec (posta elettronica certificata) prot. n. 12292 del 29 settembre 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prende atto del mancato recepimento dell'osservazione relativa all'art. 19, comma 2 dello Statuto, che l'Università degli studi di Ferrara ha ritenuto di superare con le maggioranze previste dalla legge (art. 6, comma 10, legge 9 maggio 1989, n. 168) precisando, altresì, in riferimento all'art. 44, comma 1 che l'«autonomia gestionale e di spesa» dei Centri deve rispettare il principio del bilancio unico di ateneo di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e deve pertanto intendersi quale autonomia di budget e non come autonomia contabile

Decreta:

Di emanare lo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara, come da testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo dello Statuto verrà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ferrara, 3 ottobre 2016

Il Rettore: ZAULI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e fini

1. L'Università degli studi di Ferrara (d'ora in poi l'Università), istituita nel 1391, è ordinata in forma di istituzione pubblica, è dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile. Essa sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.

2. L'università, in conformità ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento.

3. L'università, nella sua organizzazione e nella sua attività, rispetta e promuove i principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia e sostenibilità delle sue attività, per perseguire le finalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

4. Lo stemma dell'università raffigura un ulivo posto su un monte di tre cime color argento, sopra una campagna verde su sfondo azzurro; lo scudo è fregiato di corona ducale ed è completato alla base da due rametti intrecciati, d'ulivo e alloro.

Art. 2.

Comunità universitaria

1. Fanno parte della Comunità universitaria gli studenti e le studentesse, i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, il personale tecnico e quello amministrativo, nonché tutti e tutte coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'università.

2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 3.

Libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio

1. L'università garantisce autonomia di ricerca, libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca nonché alle strutture e agli strumenti necessari a svolgerla.

2. L'università persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, del pluralismo delle idee e della trasparenza dell'informazione e delle procedure. L'università tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutta la Comunità universitaria le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero.

3. Tutte le discipline hanno pari dignità.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'università contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire il diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale, anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.

2. L'università promuove altresì una gestione del diritto allo studio che tenga conto degli ostacoli di ordine economico, sociale e derivanti da condizioni di disabilità che impediscono agli studenti la compiuta realizzazione degli obiettivi formativi.

3. L'università riconosce la residenzialità degli studenti come un valore essenziale del processo educativo e formativo.

Art. 5.

Pari opportunità e non discriminazione

1. L'università istituisce e promuove idonee strutture ed iniziative per l'attuazione dei principi costituzionali delle pari opportunità e della non discriminazione, nonché per la valorizzazione delle differenze, nel lavoro e nello studio.

2. L'università garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, promuove l'eguale rappresentanza di ciascun genere nella nomina dei componenti di ogni organo di ateneo e la presenza equilibrata dei generi anche negli organi elettivi.

3. Nella redazione degli atti, l'università utilizza la lingua italiana nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.

Art. 6.

Codice etico

1. L'università adotta il codice etico della comunità universitaria.

2. Il codice etico, in conformità ai valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione d'appartenenza; il codice etico detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

3. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o inerenti alla proprietà intellettuale.

4. Il codice etico è approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Qualità della vita universitaria

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per la sua comunità, con particolare riguardo: alle condizioni di lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attività, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla piena inclusione delle persone con disabilità, al superamento di ogni tipo di barriera, al sostegno di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 8.

Attuazione delle finalità istituzionali

1. Per realizzare i propri obiettivi, l'università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri.

2. L'università si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.

3. L'università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, con persone fisiche e giuridiche.

4. L'università può partecipare agli atti di costituzione e adesione a organismi associativi, fondazioni e società di capitali, che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali, sia in Italia che all'estero.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'università procede alla valutazione periodica, anche ad opera di organismi esterni, delle proprie attività scientifiche, didattiche e amministrative, nonché di quelle relative alla Terza missione.

6. L'università sviluppa il trasferimento delle tecnologie e dell'innovazione al sistema produttivo.

7. Nelle proprie scelte strategiche, l'università favorisce il coinvolgimento delle comunità nelle quali si trova ad operare; riconosce l'importanza di una collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

8. L'università cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

Art. 9.

Ricerca scientifica

1. L'università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività.

2. L'attività di ricerca, che trova nell'università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

3. Nei propri documenti strategici e programmatori, l'università definisce, compatibilmente con le proprie dotazioni, quote di finanziamento destinate alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica; essa privilegia i progetti di alta qualità per la cui valutazione applica procedure validate in linea con gli standard internazionali; l'università favorisce altresì la partecipazione ai bandi europei e internazionali.

4. L'università recepisce i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

5. L'università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

6. L'università incentiva le attività capaci di generare risultati oggetto di proprietà industriale e intellettuale e di favorire iniziative di impresa sulla base dei risultati della ricerca universitaria.

7. L'università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.

8. L'università si impegna a perseguire il costante miglioramento della ricerca scientifica e sviluppa, anche avvalendosi di esperti esterni, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione della qualità della ricerca svolta nei dipartimenti, nei corsi di dottorato e in tutti i progetti finanziati dall'ateneo.
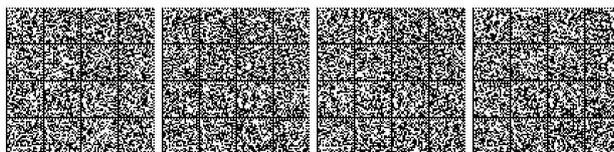
Art. 10.
Didattica

1. L'università ha il compito di preparare sul piano culturale e professionale gli studenti e di consentire l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intendono conseguire.

2. Al fine di assicurare un'efficace attività formativa, l'università promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.

3. L'università favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

4. L'università svolge attività didattica per il conferimento dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente e promuove accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati, per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione e opportunità di conseguimento di titoli doppi e congiunti nazionali e internazionali.

5. L'università può attivare master universitari di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati titoli universitari.

6. L'università può altresì attivare corsi di formazione pre-laurea e rilasciare i relativi attestati.

7. L'università sostiene le attività di formazione e di ricerca previste nei Corsi di dottorato e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.

8. L'università può attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilità scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'università.

9. L'università istituisce il tutorato secondo le finalità e le modalità previste dalla legge; il tutorato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

10. L'università si adopera per agevolare l'orientamento e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i propri laureati.

11. L'università si impegna a perseguire il costante miglioramento dell'attività didattica e si avvale di strumenti di valutazione, anche a opera di esperti esterni, al fine di misurare la qualità delle attività didattiche, l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

12. Per rispondere a documentate esigenze didattiche, l'università può assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi d'insegnamento a soggetti, non di ruolo presso Università italiane, che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea alla natura e alla tipologia dell'incarico; l'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformità alla normativa vigente.

13. L'università istituisce e promuove attività - culturali, scientifiche, tecniche e professionali - di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento, anche a favore di soggetti esterni; per tali corsi l'università può rilasciare specifici attestati.

Art. 11.
Terza missione

1. L'università riconosce tra le proprie finalità istituzionali la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione culturale sociale ed economica dei saperi.

2. In relazione al suo ruolo di istituzione pubblica al servizio della collettività, l'università promuove e svolge attività di valore educativo, culturale, di tutela della salute pubblica e sviluppo della società.

3. L'università sostiene le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica.

4. L'università valorizza i risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico - tecnologico e di conoscenza.

Art. 12.
Rapporti internazionali

1. L'università include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali, riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'università:

a) collabora con organismi italiani, stranieri e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione;

b) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche europee ed extra-europee, al fine di partecipare a reti internazionali;

c) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, studenti, laureati e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica;

d) sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano e il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio con altri Paesi nonché l'attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere;

e) promuove l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico dell'Unione europea.

3. L'università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti e in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 13.
Doveri di informazione e comunicazione

1. L'università riconosce nell'informazione e nella comunicazione, anche digitale, condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'ateneo.

2. L'università provvede a rendere accessibili, anche attraverso piattaforme digitali, le informazioni sulla sua attività e il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere degli organi collegiali, conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti di ateneo.

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Sezione I
ORGANI

Art. 14.
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'università nel rispetto delle leggi e dello statuto.

2. Il rettore:

a) promuove e coordina le attività scientifiche e didattiche;

b) assicura che l'ateneo persegua le sue finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e promozione del merito;

c) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo previsto dalla legge, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

d) propone al Consiglio di amministrazione i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia nonché dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

e) propone al Consiglio di amministrazione la nomina, il rinnovo e, ove necessaria, la proroga del direttore generale, acquisito il parere del Senato accademico; propone al Consiglio di amministrazione la revoca dell'incarico del direttore generale, acquisito il parere del Senato
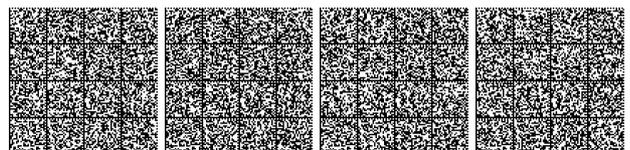
accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;

f) nomina con proprio decreto i componenti degli organi e delle strutture di ateneo, che provvede a costituire in ottemperanza alle norme del presente statuto;

g) nomina, previo parere del Consiglio di amministrazione, il coordinatore del nucleo di valutazione;

h) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

i) convoca per la riunione di insediamento gli organi o le strutture collegiali che non sono da lui presieduti;

j) emana con decreto i regolamenti di ateneo e quelli delle singole strutture, previa approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione secondo la propria competenza;

k) garantisce l'applicazione dello statuto e dei regolamenti;

l) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato delle attività dell'ateneo;

m) avvia i procedimenti disciplinari, relativi al personale docente e irroga, previo parere consultivo del Collegio di disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;

n) esclusivamente in casi straordinari di necessità e urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva;

o) svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

p) svolge ogni altra attribuzione assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'università.

3. La durata del mandato del rettore è quella stabilita dalla legge.

4. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di competenze gestionali.

5. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di ruolo e i ricercatori;

b) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato con un coefficiente pari a 0,2. La ponderazione dei voti è effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente assegnato, con approssimazione all'unità superiore. Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo è calcolata con le medesime modalità.

c) 50 studenti, designati dal Consiglio degli studenti, in conformità al regolamento generale di ateneo, garantendo la rappresentanza di ciascun dipartimento;

d) i rappresentanti degli assegnisti, dottorandi e specializzandi presenti nei Consigli di dipartimento.

6. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

7. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento. Egli può altresì designare altri prorettori e delegati con funzioni specifiche. I delegati e i prorettori, su convocazione del rettore, si riuniscono periodicamente per coordinare le rispettive attività.

8. In caso di cessazione anticipata del Rettore le sue funzioni vengono assunte dal prorettore vicario.

9. Nel caso in cui il corpo elettorale di cui al comma 5 approvi la mozione di sfiducia al rettore, le sue funzioni vengono assunte dal decano dei componenti del Consiglio di amministrazione, che abbia la qualifica di professore di prima fascia.

10. Nelle ipotesi contemplate dai precedenti commi 8 e 9 il decano del corpo accademico dell'ateneo provvede immediatamente a indire le elezioni.

11. Il rettore ha diritto a un'indennità di carica, fissata dal Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge.

12. Al prorettore con funzioni vicarie, ai prorettori e ai delegati del rettore con funzioni specifiche può essere riconosciuta, su proposta del rettore, un'indennità, fissata dal Consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 15.

Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita le seguenti funzioni:

a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto e le modifiche al presente Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto delle facoltà o scuole, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

c) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento didattico di ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio degli studenti;

e) definisce le politiche per la qualità, in accordo con le linee strategiche di ateneo, sentito il parere del Consiglio di amministrazione;

f) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla normativa vigente;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico previsto dalla legge; decide, su proposta del rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle violazioni del codice etico che non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;

h) designa i quattro componenti del Consiglio di amministrazione, appartenenti ai ruoli docenti dell'ateneo, a maggioranza assoluta; designa il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

i) svolge funzioni di coordinamento e di collegamento con i dipartimenti e con le strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla normativa vigente;

j) formula proposte ed esprime pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

k) formula proposte ed esprime pareri in ordine all'indirizzo strategico dell'ateneo;

l) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulla programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo;

m) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, in coerenza con la programmazione di ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore e ricercatore formulate dai dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, in merito alle relative proposte di chiamata;

n) esprime parere obbligatorio sulla mobilità interna e esterna di professori e ricercatori;

o) esprime parere sulla proposta del rettore di nomina, rinnovo, revoca ed eventuale proroga del direttore generale;

p) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, facoltà o scuole e altri centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; il parere sull'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, facoltà o scuole deve essere espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

q) esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia, nonché sul documento di programmazione triennale di ateneo;

r) esprime parere sulla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;

s) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti in merito alle modalità di valutazione e ai risultati conseguiti dalle strutture didattiche e di ricerca, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione, del presidio di qualità, delle commissioni paritetiche docenti-studenti e dei pareri del Consiglio della ricerca;

t) formula proposte ed esprime pareri, sulla programmazione edilizia dell'ateneo;

u) esprime pareri sulle proposte di costituzione o di partecipazione dell'università a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni, associazioni o società, nonché in tema di convenzioni e contratti inerenti all'attività didattica e alla ricerca;

v) esprime parere, sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

w) formula proposte ed esprime pareri in tutte le materie ad esso sottoposte a discrezione del rettore;

x) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'università.

2. Il Senato accademico, deliberando con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

3. Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;

b) 12 rappresentanti dei dipartimenti, inclusi tutti i direttori di dipartimento se inferiori a 13;

c) il presidente del Consiglio della ricerca;

d) due professori associati e due ricercatori eletti nell'ambito delle rispettive categorie, nel rispetto del principio della rappresentanza di tutte le macro-aree scientifiche; l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di seconda fascia e ai ricercatori;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo e appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;

f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti fra i propri componenti.

4. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale e di designazione nel Senato, ivi inclusa la composizione delle macro-aree scientifiche, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

5. Il prorettore vicario può essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del Senato accademico, senza diritto di voto. Un rappresentante degli assegnisti e uno dei dottorandi, individuati tra quelli eletti nei Consigli di dipartimento, possono essere invitati dal rettore ad assistere ai lavori del Senato accademico, senza diritto di voto.

6. Il Senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Il Senato accademico resta in carica per tre anni. Il rettore, il presidente del Consiglio della ricerca e i direttori restano in carica per la durata del proprio mandato. I rappresentanti degli studenti restano in carica per due anni. Il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

8. Il direttore generale partecipa al Senato, con funzioni di segretario e può essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di gestione e controllo delle attività amministrative, finanziarie e contabili dell'università.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) determina l'indirizzo strategico dell'ateneo, previo parere del Senato accademico;

b) vigila sulla sostenibilità finanziaria, economica e patrimoniale delle attività dell'ateneo;

c) su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente e la programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo; trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente;

d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

e) approva, previo parere del Senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, facoltà o scuole e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; l'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, facoltà o scuole deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti;

f) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in merito all'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti, previo parere del Senato accademico;

g) delibera sull'avvio dei procedimenti concorsuali del personale docente, sulla proposta di chiamata da parte del dipartimento di professori e di ricercatori universitari e sulla mobilità dei docenti, previo parere del Senato accademico;

h) approva la programmazione edilizia, previo parere del Senato accademico; approva l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sentito il parere del Senato accademico, e la locazione di beni immobili; approva l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati;

i) approva le convenzioni e i contratti. Per le convenzioni e i contratti inerenti all'attività didattica e alla ricerca acquisisce il parere del Senato accademico;

j) approva le proposte di costituzione o partecipazione dell'università a centri interuniversitari, enti, consorzi, fondazioni, associazioni o società, sentito il parere del Senato accademico;

k) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto dei lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alle norme di legge;

l) approva i provvedimenti relativi alla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, previo parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti;

m) approva le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;

n) nomina, su proposta del rettore, il direttore generale o procede al suo rinnovo o, ove necessario, eventuale proroga, previo parere del senato accademico; revoca, con delibera motivata, dall'incarico il direttore generale, su proposta del rettore, acquisito il parere del Senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;

o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;

p) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai professori e ricercatori universitari, alla conclusione della procedura prevista dalla legge;

q) stabilisce a quali incarichi del personale docente assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi; stabilisce l'importo del gettone di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge; stabilisce il compenso del Collegio dei revisori dei conti, nei limiti previsti dalla legge;

r) approva un documento di bilancio sociale per informare tutta la comunità e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;

s) approva il bilancio di genere;

t) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;

u) esprime parere agli organi competenti sulle politiche di ateneo per la qualità;

v) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione dello statuto dell'università e delle facoltà o scuole dell'università e sulla loro modifica; il parere sullo statuto dell'università è espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

w) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione del regolamento generale di ateneo e del regolamento didattico di ateneo; il parere è espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

x) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione dei regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla legge;

y) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione del codice etico;

z) svolge ogni altra funzione a esso assegnata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'università.

3. Le delibere del Consiglio di amministrazione, per le quali sia previsto un parere del Senato accademico, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Senato sia stato negativo o condizionato. Nelle delibere a maggioranza relativa, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;

b) quattro componenti appartenenti ai ruoli docenti dell'ateneo, designati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta, tra candidature presentate anche a seguito di avviso pubblico di selezione;

c) due componenti non appartenenti ai ruoli dell'ateneo da almeno tre anni, selezionati anche mediante avviso pubblico e designati dal rettore; la non appartenenza ai ruoli dell'ateneo deve essere conservata per tutta la durata del mandato;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo;

e) due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti fra i propri componenti.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione, esclusi i rappresentanti degli studenti, devono essere individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

6. I consiglieri sono eletti o designati nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

7. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale e di designazione nel Consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

8. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore e resta in carica per tre anni. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili o designabili nuovamente per una sola volta.

9. Il direttore generale partecipa al consiglio, con funzioni di segretario e può essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

10. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei revisori dei conti.

11. Il prorettore può essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

1. L'università costituisce un Collegio dei revisori dei conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Almeno un componente del collegio assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e nominato dal rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

5. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha una durata di tre anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

6. Il *curriculum* dei componenti del collegio è pubblicato sul sito web di ateneo.

7. Il mandato quale componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo, ai componenti del Consiglio di amministrazione, a chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'università o di componenti del Consiglio di amministrazione, a chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i 12 mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'università o abbia attività contrattuali in corso con l'università.

8. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

Art. 18.

Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il nucleo di valutazione, nel rispetto del principio della libertà dell'insegnamento e della ricerca, svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dell'attività di ricerca, della Terza missione e delle attività gestionali e tecnico-amministrative.

2. Il nucleo di valutazione verifica:

a) la qualità, l'efficacia e la sostenibilità dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i dipartimenti e/o le facoltà o scuole e dei rapporti di autovalutazione redatti dai corsi di studio;

b) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;

c) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

d) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

e) l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di servizio;

f) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

g) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;

h) i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

3. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attività organizzative e individuali, il nucleo di valutazione esercita:

a) in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni di verifica e promozione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, del funzionamento complessivo del sistema della valutazione delle strutture e del personale, della trasparenza e integrità dei controlli;

b) le funzioni di valutazione e raccomandazione in merito alle politiche di ateneo per la qualità;

c) le altre attribuzioni demandate dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'ateneo.

4. Il nucleo di valutazione collabora con i revisori dei conti per un coordinamento con gli altri sistemi di controllo dell'ateneo.

5. Il nucleo di valutazione è formato da sei componenti, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte:

a) un professore di ruolo dell'ateneo;

b) quattro figure di elevata qualificazione professionale esterni all'ateneo da almeno 3 anni, il cui *curriculum* è reso pubblico nel sito web dell'ateneo;

c) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.

6. La nomina del coordinatore del nucleo di valutazione è di competenza del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.

7. Il nucleo di valutazione resta in carica tre anni; i componenti possono essere rinominati per un solo mandato; il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta.

8. I componenti del Nucleo di valutazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche;

b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;

c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

9. L'università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.

10. Il nucleo di valutazione presenta al rettore e agli altri organi dell'ateneo competenti le relazioni periodiche previste dalla normativa in materia.

11. Gli atti e le valutazioni del nucleo sono pubblici e l'università ne assicura la diffusione, anche avvalendosi degli strumenti digitali.
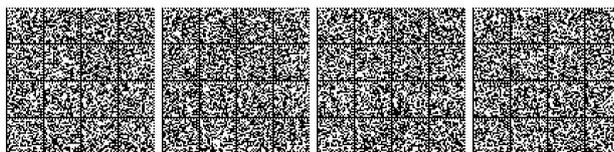
Art. 19.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico.

2. Il direttore generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore ai quattro anni, rinnovabile; il trattamento economico è stabilito in conformità ai criteri e ai parametri fissati dalla legge. Il rinnovo e, ove necessario, la proroga del contratto sono decisi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico.

4. Il direttore generale può essere revocato dall'incarico, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del Senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

5. Al direttore generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. In particolare, il direttore generale:

a) è responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'ateneo e delle strutture;

c) svolge una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;

d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;

e) emana gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

f) rappresenta, assieme al rettore o a un suo delegato, la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata;

g) partecipa al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico, senza diritto di voto, con funzioni di segretario;

h) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'università.

7. Il direttore generale può scegliere il direttore generale vicario fra i dirigenti dell'università.

Sezione II

STRUTTURE

Art. 20.

Consiglio della ricerca

1. Il consiglio della ricerca è struttura indipendente e consultiva dell'università per la ricerca scientifica. Esso propone criteri ed esprime al Senato accademico pareri sulla promozione e sul monitoraggio della qualità e dello sviluppo della ricerca di ateneo.

2. Il consiglio esprime al Senato accademico pareri sulla ripartizione delle risorse per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca.

3. Il consiglio esprime parere al Senato accademico sulle politiche di reperimento di fondi per la ricerca.

4. Il consiglio collabora alla formulazione dei bandi per il finanziamento alla ricerca col contributo dell'ateneo.

5. Il consiglio è composto dai docenti eletti nelle aree CUN, nel seguente numero: per le aree con un numero di strutturati compreso tra 10 e 49, 1; per le aree con un numero di strutturati pari a 50 e oltre, 2. Le afferenze alle aree devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'università, ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato accademico. Le aree con meno di 10 strutturati, prive di elettorato passivo, esprimeranno la loro preferenza elettorale all'interno delle aree scientifiche affini. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

6. Il consiglio resta in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta.

7. Il consiglio elegge fra i suoi componenti il presidente, che è componente di diritto del Senato accademico. Il consiglio è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'università, scelto dal direttore generale, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della ricerca sono aperte ai membri della comunità universitaria.

Art. 21.

Presidio di qualità

1. Il Presidio di qualità di ateneo è un gruppo di lavoro operativo che attua le politiche di ateneo per la qualità; i suoi componenti sono nominati dal Senato accademico, su proposta del rettore, sulla base di competenze specifiche maturate in diversi ambiti della gestione della qualità.

2. In particolare, il Presidio di qualità:

a) promuove la cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema assicurazione interna della qualità;

b) definisce strumenti e procedure per l'assicurazione della qualità di tutto l'ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia;

c) programma le attività formative nell'ambito dell'assicurazione della qualità;

d) coordina le attività di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e dell'ateneo;

e) affianca i responsabili operativi nelle procedure di assicurazione interna della qualità;

f) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualità;

g) riferisce periodicamente agli organi e alle strutture di governo dell'ateneo sullo stato delle azioni relative all'assicurazione interna della qualità mettendo in evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato.

Art. 22.

Istituto universitario di studi superiori – IUSS Ferrara 1391

1. L'Istituto universitario di studi superiori – IUSS Ferrara 1391 ha lo scopo di promuovere l'eccellenza e la dimensione internazionale degli studi presso l'Università di Ferrara.

2. IUSS Ferrara 1391 è una struttura di formazione avanzata aperta agli studenti italiani e stranieri con i seguenti obiettivi:

a) preparare dottori di ricerca in grado di svolgere attività di ricerca di elevata qualificazione in ambito internazionale e di operare in strutture di ricerca scientifica avanzata, sia di base, sia applicativa;

b) promuovere l'alta qualità degli studi post-lauream volti anche alla formazione e all'aggiornamento di professionisti in grado di operare in ambito almeno europeo;

c) attuare percorsi formativi di particolare valenza a integrazione della preparazione dei corsi di laurea.

3. L'istituto si pone come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'università nell'ambito della formazione avanzata. Costituisce un punto d'incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attività di natura interdisciplinare ed extracurriculare.

4. L'attività dello IUSS Ferrara 1391 è regolata da apposito statuto. Lo statuto è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo IUSS Ferrara 1391 è centro di gestione di un budget assegnato nell'ambito del bilancio unico di ateneo.
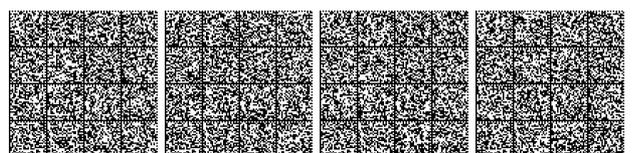
Art. 23.

Sistema bibliotecario di ateneo

1. L'università riconosce l'importanza dei servizi bibliotecari, documentari e informativi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.

2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, l'università organizza il Sistema bibliotecario di ateneo (SBA) il cui governo è disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

Art. 24.

Sistema museale di ateneo

1. Il Sistema museale di ateneo (SMA) comprende i musei, gli archivi e l'orto botanico.

2. Le strutture dello SMA provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico e artistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

3. Lo SMA agevola e promuove la valenza didattica e di ricerca nonché la diffusione a vantaggio della società del patrimonio culturale, artistico, storico, scientifico e museale; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

4. Con regolamento di ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, sono dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento dello SMA.

5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo SMA è centro di gestione di un budget assegnato nell'ambito del bilancio unico di ateneo.

6. L'ateneo si impegna a conservare gli archivi nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'università, per quanto concerne sia l'amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di facoltà o scuole, dipartimenti, centri.

7. L'ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e degli strumenti scientifici di sua competenza.

Art. 25.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è struttura collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Il consiglio:

a) adotta il proprio regolamento interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) esprime parere al Senato accademico, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di ateneo;

c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Senato accademico;

d) esprime parere al Senato accademico sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;

e) elabora proposte ed esprime pareri al Senato accademico in merito all'organizzazione didattica, l'orientamento, i servizi agli studenti e tutte le altre attività espressamente riguardanti gli studenti;

f) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di amministrazione sulle tasse e i contributi a carico degli studenti;

g) propone al Consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei relativi fondi;

h) designa al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'università, ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

i) promuove l'attuazione di uno statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari;

j) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei;

k) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio è composto da 31 componenti eletti nel rispetto di un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti ai diversi corsi di studio e del principio delle pari opportunità di genere. Il consiglio resta in carica due anni accademici.

4. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente e il segretario.

5. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto dal Consiglio degli studenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è struttura collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, fatte salve le prerogative del direttore generale e quelle proprie della contrattazione collettiva.

2. In particolare il consiglio:

a) esprime pareri in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico- amministrativo;

b) esprime pareri sulla dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

c) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

d) esprime parere sui regolamenti di ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

e) svolge ogni altra attribuzione a esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio nomina i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture dell'università, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti interni delle strutture.

4. I componenti del consiglio sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico-amministrativo e nominati con decreto del rettore. Il numero dei componenti del consiglio è così determinato: uno per ogni dipartimento, dieci per l'amministrazione centrale, due per il sistema bibliotecario di ateneo e un numero pari al 3% del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Il consiglio elegge al suo interno il presidente. I componenti del consiglio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

5. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo stesso ed approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

Art. 27.

Consiglio di parità

1. Il Consiglio di parità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, ai sensi della vigente legislazione, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violenze e sopraffazioni.

2. I componenti del consiglio sono individuati paritariamente tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti, nel rispetto della parità fra generi.

3. La designazione, la composizione e il funzionamento del consiglio sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio provvede ad eleggere il suo presidente, che lo convoca almeno una volta ogni sei mesi.

5. Il consiglio collabora con il Comitato unico di garanzia nell'attuazione delle politiche di pari opportunità.

Art. 28.

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e del rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo; vigila contro qualunque forma di discriminazione e contribuisce alla realizzazione del benessere organizzativo.

3. I componenti vengono nominati, nel rispetto della pariteticità e parità tra generi, all'interno del personale tecnico-amministrativo.

4. Le modalità di costituzione, di funzionamento e le competenze del comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

5. Il comitato collabora con il Consiglio di parità nell'attuazione delle politiche di pari opportunità.

Art. 29.

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti della comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il comitato ha le competenze previste dalla normativa vigente.

3. Il comitato è composto da:

a) il rettore o suo delegato;

b) il direttore generale o suo delegato;

c) due rappresentanti designati dal Centro universitario sportivo italiano;

d) due studenti designati dal Consiglio degli studenti;

e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato accademico;

f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

4. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche risorse di bilancio.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale; il regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. I componenti del comitato restano in carica per tre anni.

6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al Centro universitario sportivo.

Art. 30.

Comitato dei sostenitori

1. Il rettore può proporre al Consiglio di amministrazione la costituzione di un Comitato dei sostenitori dell'università, con lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato, presieduto dal rettore, può essere costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private esterne all'Università, che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari. La partecipazione al comitato è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, sulla base di apposite convenzioni, di durata almeno quinquennale, che determinano le modalità di collaborazione e di sostegno all'università.

3. Il rettore può invitare alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rappresentanti del Comitato dei sostenitori.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 31.

Amministrazione e organizzazione

1. L'università organizza la propria struttura amministrativa, tecnica e di servizio in funzione del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali mediante la programmazione, l'impiego coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e delle competenze che fanno complessivamente capo alle sue articolazioni funzionali e operative, secondo criteri di efficienza, trasparenza, semplificazione ed economicità della gestione.

2. La struttura amministrativa cura i procedimenti e le attività connesse alla gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnico-patrimoniali dell'ateneo e collabora con gli organi e le strutture di governo nella predisposizione degli atti programmatori e deliberativi e dei regolamenti di ateneo.

3. L'università promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze e nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciando ove opportuno specifici attestati.

4. L'amministrazione è organizzata in amministrazione centrale, dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale.

5. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento di strutture può essere preposto un responsabile amministrativo per la gestione della stessa e la direzione del personale.

6. Nei limiti consentiti dalla legge, l'università può avvalersi di personale esterno mediante la sottoscrizione di appositi contratti o convenzioni.

Art. 32.

Dirigenti

1. I dirigenti curano l'attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale, alla cui individuazione essi partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica. Svolgono altresì gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati dagli Organi accademici e dal direttore generale.

2. I dirigenti sono responsabili, relativamente agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia ed economicità della gestione.

3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso, indetto con provvedimento del direttore generale, nelle forme e secondo le prescrizioni di legge.

Art. 33.

Bilanci

1. I documenti di bilancio annuali e pluriennali dell'ateneo vengono redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative e sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.

2. Il bilancio dell'università è unico per l'intero ateneo ed è strutturato in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale.

Art. 34.

Finanziamenti e programmazione delle risorse

1. Le fonti di finanziamento dell'università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi ed enti pubblici e privati, nazionali europei e internazionali, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite, tra l'altro, da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. Per le spese di investimento l'università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui o altre forme di indebitamento, a condizione di garantire l'equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

3. L'università imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto dei documenti programmatori, di sviluppo e degli indicatori di qualità previsti dalla legge.

TITOLO IV
STRUTTURE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Art. 35.
Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca e organizzano le attività didattiche proponendo l'istituzione al loro interno di Corsi di studio, ovvero cooperando con altri dipartimenti per realizzare Corsi di studio interdipartimentali, mettendo a disposizione anche a tale fine le proprie risorse. Sono, inoltre, responsabili delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.

2. I dipartimenti sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale e ne sono responsabili. Secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti di ateneo e nel rispetto delle regole di bilancio, i dipartimenti possono finanziare borse di studio e stipulare contratti; possono proporre all'ateneo la stipula di assegni di ricerca.

3. I dipartimenti concorrono alla programmazione di ateneo e predispongono un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sulla base del quale formulano le richieste di bandi per professore e per ricercatore, individuando i relativi settori scientifico-disciplinari.

4. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la chiamata di professori e ricercatori.

5. I dipartimenti dispongono degli spazi, del personale e delle risorse finanziarie assegnate dall'ateneo o autonomamente acquisite per lo svolgimento delle loro attività didattiche e scientifiche.

6. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni, per settori disciplinari omogenei quanto a finalità o metodi di ricerca, previo parere del Senato accademico e su delibera del Consiglio di amministrazione. La creazione di sezioni non deve implicare modifiche di dotazioni di personale, né nuove spese. Le sezioni non dispongono di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 36.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore di dipartimento;

b) il Consiglio di dipartimento.

2. Il Consiglio di dipartimento può avvalersi di una giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di dipartimento saranno determinate modalità di costituzione, composizione e competenze della giunta, ove istituita; i componenti della giunta di dipartimento durano in carica per un triennio.

Art. 37.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione e sotto tale aspetto è equiparato al ruolo dirigenziale.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio di dipartimento;

b) promuove le attività del dipartimento;

c) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore è eletto, con la maggioranza assoluta dei votanti, dal Consiglio di dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore. Nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

4. Il direttore dura nella carica per un triennio ed è rieleggibile consecutivamente nella funzione per una sola volta.

5. Il direttore designa uno o più vicedirettori, che vengono nominati con decreto del rettore.

Art. 38.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento. Esso:

a) delibera il regolamento di dipartimento da sottoporre al Senato accademico per l'approvazione;

b) propone al Senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di ateneo, previo parere dei consigli di corso di studio e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti; propone altresì il regolamento didattico di dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio e la Commissione paritetica docenti-studenti;

c) coordina le attività didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di corso di studio dipartimentali, predisponendo le strutture preposte alle attività didattiche, assegnando i docenti per la copertura degli insegnamenti; propone altresì l'istituzione di corsi di studio, anche interdipartimentali, in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate;

d) assegna i docenti ai corsi di studio ai quali concorre, tenuto conto delle richieste formulate dai consigli dei corsi di studio e acquisito il parere della facoltà o scuola alla quale il dipartimento partecipa;

e) definisce almeno ogni tre anni – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte e, ove svolte, alle attività assistenziali – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori;

f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza; dell'esito della chiamata vengono informati i Consigli di corso di studio interessati per le conseguenti deliberazioni;

g) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;

h) approva il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca svolta dal dipartimento, ai sensi della normativa vigente;

i) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico- amministrativo;

j) approva la programmazione didattica annuale;

k) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;

l) approva i documenti contabili del dipartimento previsti dalla normativa vigente;

m) approva le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali di competenza;

n) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

o) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'università.

2. Qualora le delibere richiedano il parere della facoltà o scuola di afferenza, e questo sia negativo o condizionato, il consiglio deve nuovamente esprimersi su quanto sottoposto al parere. Il consiglio può quindi accogliere quanto indicato dalla facoltà o scuola oppure a maggioranza assoluta può ribadire quanto già sottoposto al parere.

3. Il Consiglio di dipartimento è composto da:

a) i professori di ruolo;

b) i ricercatori;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nella misura stabilita dal regolamento generale di ateneo, che resta in carica per un triennio;

d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università di Ferrara ed istituiti presso il dipartimento;
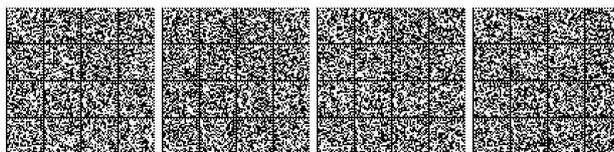
e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca presenti presso il dipartimento, da loro designato;

f) un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione aventi sede presso il dipartimento, da loro designato;

g) un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti nei Consigli di corso di studio afferenti al dipartimento al loro interno.

4. Il segretario amministrativo di dipartimento partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante.

5. La composizione del Consiglio di dipartimento varia, per ogni riunione, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, conformemente alla normativa vigente.

Art. 39.

Istituzione, attivazione e scioglimento dei dipartimenti

1. La proposta di istituzione di nuovi dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno 45 professori e ricercatori ed essere adeguatamente motivata dal punto di vista didattico e scientifico.

2. In particolare, nella proposta devono essere indicati:

a) le aree scientifiche di prevalente interesse e i corsi di studio nei quali il dipartimento verrà coinvolto;

b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti;

c) le risorse necessarie per l'attivazione;

d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;

e) i Dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire;

f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario.

3. La proposta è approvata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere del Senato accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i dipartimenti interessati.

4. Il dipartimento viene istituito con decreto del rettore e ad esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la proposta istitutiva.

5. I professori e i ricercatori afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la chiamata.

6. L'afferenza ad un dipartimento non può essere revocata prima che siano trascorsi 4 anni, salvo motivate eccezioni. La revoca è condizionata al parere favorevole del Senato accademico e all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

7. I dipartimenti nei quali il numero di afferenti sia inferiore alle 35 unità sono sciolti con decreto del rettore, previo parere del Senato accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e delibera del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. I professori e i ricercatori del dipartimento sciolto devono chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti, motivandone la coerenza didattica e scientifica. Il Consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da sciogliere, sentito il Senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 40.

Facoltà o scuole

1. Le strutture di raccordo tra più dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica dell'università possono essere definite facoltà o scuole.

2. Ciascun dipartimento non può partecipare a più di una facoltà o scuola.

3. Ove alle funzioni didattiche si affianchino quelle assistenziali e sanitarie, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le facoltà o scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concordati con la regione di competenza, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti convenzionati da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. L'istituzione, la modifica e la soppressione della facoltà o scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico.

Art. 41.

Statuto della facoltà o scuola

1. Lo statuto della facoltà o scuola è proposto congiuntamente dai direttori di dipartimento interessati, previa delibera dei rispettivi consigli adottata con la maggioranza assoluta; lo statuto è approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Lo statuto della facoltà o scuola determina la ripartizione delle funzioni tra la facoltà o scuola, i dipartimenti e i corsi di studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione e non sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge.

3. La facoltà o scuola esprime parere obbligatorio sulle proposte dei dipartimenti afferenti alla stessa e dei Consigli di corso di studio dalla stessa coordinati, in ordine alla attivazione, soppressione e modifica dei corsi di studio; provvede all'incardinamento dei corsi interdipartimentali e alla gestione dei servizi comuni.

4. Sono organi della facoltà o scuola:

a) il presidente, eletto dal Consiglio della facoltà o scuola tra i professori ordinari afferenti alla struttura;

b) il Consiglio della facoltà o scuola, composto da:

i direttori dei dipartimenti afferenti alla facoltà o scuola;

i rappresentanti dei coordinatori dei corsi di studio dei dipartimenti afferenti alla facoltà o scuola, eletti tra gli stessi in numero tale da non superare, unitamente al rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca attivi nei dipartimenti interessati e dei direttori delle Scuole di specializzazione, ed esclusi i direttori di dipartimento, il 10% dei componenti dei Consigli di dipartimento afferenti;

un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca eletto tra gli stessi;

un rappresentante dei direttori delle Scuole di specializzazione, se esistenti, eletto tra gli stessi;

i rappresentanti degli studenti eletti in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il consiglio.

5. La durata della carica di presidente della facoltà o scuola è triennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti eletti nel consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; gli studenti restano in carica per due anni.

Art. 42.

Corsi di studio

1. In base ai compiti affidati dal presente statuto ai dipartimenti, si individuano due tipologie di corso di studio:

a) corso di studio di pertinenza di un singolo dipartimento. Sono considerati corsi di studio dipartimentali quelli la cui attivazione è proposta da un singolo dipartimento in quanto il loro fine è la formazione di figure professionali di interesse e competenza specifici di un singolo dipartimento. Spetta al dipartimento, in accordo con il consiglio di corso di studio, l'assegnazione dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto;

b) corso di studio di pertinenza di più dipartimenti. Sono considerati corsi di studio interdipartimentali quelli la cui attivazione è proposta da due o più dipartimenti in quanto il loro fine è la formazione di figure professionali con caratteristiche di interdisciplinarità che richiedono un significativo contributo di settori scientifico-disciplinari di diversi dipartimenti. Nel caso di corsi di studio afferenti ad una facoltà o scuola, sarà compito della facoltà o scuola definire l'incardinamento del corso di studio presso uno specifico dipartimento, al fine di perseguire una efficiente organizzazione dell'offerta didattica. Nel caso di corsi interdipartimentali non afferenti ad una facoltà o scuola, l'incardinamento è assegnato al dipartimento che impartisce il maggior numero di crediti formativi di base e caratterizzanti. Spetta al Consiglio di corso di studio il compito di coordinare l'attività didattica e di supporto, nonché di richiedere ai dipartimenti coinvolti l'assegnazione dei docenti necessari alla copertura degli insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa.

2. Qualora il Corso di studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all'interno dei dipartimenti coinvolti, ovvero non presenti nei dipartimenti afferenti alla facoltà o scuola, il Consiglio di corso di studio segnala l'esigenza alla facoltà o scuola e ai dipartimenti coinvolti, che provvedono in merito. Su eventuali controversie delibera il Senato accademico.

3. Il singolo corso di studio è coordinato da uno specifico consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dalla normativa di legge e dal regolamento generale di ateneo. I componenti del consiglio eleggono al loro interno un coordinatore, cui spetta il compito di convocare il consiglio e determinare l'ordine del giorno; i coordinatori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta.

4. Il consiglio opera in conformità alla legislazione vigente e al regolamento generale di ateneo. Il consiglio delibera sulla organizzazione didattica del corso di studio, assicura la qualità delle attività formative, formula proposte relativamente all'ordinamento e agli incarichi didattici, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa.

5. Più corsi di studio omogenei dal punto di vista scientifico-culturale possono essere coordinati da un consiglio unico, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento.

Art. 43.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. I dipartimenti o ove costituite le facoltà o scuole istituiscono una commissione paritetica docenti-studenti, composta da docenti e studenti. La commissione è presieduta da un docente, designato al suo interno.

2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di dipartimento o dallo statuto della facoltà o scuola.

3. La commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.

4. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica. La relazione viene trasmessa al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, previa discussione in Consiglio di dipartimento o di facoltà o scuola.

5. In caso di corsi di studio interdipartimentali le Commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso le strutture interessate operano di concerto.

Art. 44.

Centri

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare l'istituzione, la modifica o la soppressione di centri dotati di autonomia gestionale e di spesa.

2. Gli statuti di tali centri devono essere conformi al regolamento sui centri di ateneo; in essi sarà previsto un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, compresi i soggetti esterni all'ateneo e un direttore scelto tra i membri del consiglio.

3. Lo statuto di ciascun centro è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

4. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può autorizzare la nomina di un direttore di Centro esterno all'università.

5. Ciascun centro presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui progetti futuri; il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità economica dei centri, previsti dalle disposizioni in materia.

Art. 45.

Centri e consorzi nazionali e internazionali

1. Ciascun dipartimento, nonché gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'università a centri o consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di ogni centro o consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

3. I rappresentanti dell'università in ciascun centro o consorzio presentano annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui progetti futuri del centro o consorzio. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità economica della partecipazione al centro, previsti dalle disposizioni in materia. Qualora il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, constati l'esaurimento dell'interesse dell'università a partecipare al centro o consorzio, delibera l'uscita dai suddetti enti.

Art. 46.

Fondo di ateneo per la premialità

1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è istituito un fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori. L'utilizzo di tale fondo è deliberato, sulla base di criteri predeterminati, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

2. Nel fondo affluiscono le somme di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Il fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.

TITOLO V

MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 47.

Modifiche di statuto

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, lo statuto può essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. Le proposte di modifica dello statuto possono provenire dal rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, da un dipartimento, da una facoltà o scuola, dal Consiglio degli studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'ateneo.

3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre vengono esaminate al più tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. Le modifiche dello statuto sono approvate, con la maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 48.

Regolamenti. Approvazione e modifiche

1. I regolamenti si distinguono in regolamenti di ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.

2. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione; ove un regolamento o una sua modifica comporti un incremento di spese per l'università, esso dovrà essere approvato anche dal Consiglio di amministrazione.
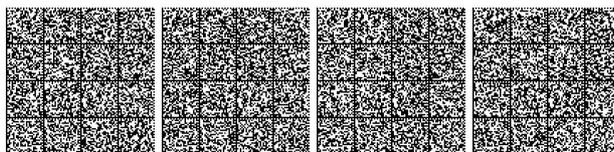
3. I regolamenti di ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Gli altri regolamenti di ateneo vengono approvati dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.

5. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.

Art. 49.

Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo, in attuazione dei principi generali stabiliti nel presente statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'università nel suo complesso, ove non vi sia specifica regolamentazione.

2. Il regolamento è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50.

Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità

1. L'università adotta, secondo le procedure indicate dalla legge e dal regolamento generale di ateneo, il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità, che disciplina, con riferimento all'intera organizzazione dell'ateneo, i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio unico di ateneo.

2. Il regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa, nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.

3. Il regolamento è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei singoli corsi e delle attività formative dell'università.

2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al regolamento didattico per la parte di propria competenza.

3. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli studenti. Il regolamento è inviato al Ministero competente.

4. Il regolamento didattico di ateneo indica le strutture didattiche in cui è articolata l'università.

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 52.

Elezioni, designazioni, nomine

1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione nelle cariche individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima votazione. Risulterà eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.

3. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione nelle cariche individuali almeno sessanta giorni prima della loro scadenza; il procedimento elettorale deve concludersi al più tardi dieci giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

4. La mancata individuazione di rappresentanti di una o più componenti, in caso di non raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o in caso di non raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi, purché sia garantita la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti che rivestono funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca e i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda le altre componenti si procederà al rinnovo entro trenta giorni dalla cessazione. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

6. Nell'ipotesi di soggetti designati o nominati, si procederà al rinnovo entro trenta giorni dalla cessazione; nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

7. I soggetti che rivestono funzioni individuali o che fanno parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.

8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

9. Per l'elezione, la nomina o la designazione alle cariche di rettore e prorettore vicario, componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di dipartimento, i soggetti eletti, nominati o designati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 53.

Incompatibilità

1. I professori e ricercatori che abbiano optato per il regime a tempo definito non possono ricoprire la carica di rettore e prorettore vicario, componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di dipartimento.

2. Salvo quanto previsto per il rettore, nessuno può fare parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ovvero del Consiglio di amministrazione e del Consiglio della ricerca.

3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'università. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Art. 54.

Deliberazioni

1. Per la validità delle sedute degli organi collegiali è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto o in modalità telematica, nei termini previsti dal rispettivo regolamento, con indicazione dell'ordine del giorno;

b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto; gli assenti giustificati non vanno computati, salvo diversa disposizione di legge o del regolamento generale di ateneo.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente e dallo statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 55.
Decreti

1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti:

a) lo Statuto;

b) i regolamenti di ateneo;

c) i regolamenti interni delle strutture;

d) la costituzione degli organi di ateneo e la nomina dei componenti;

e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, facoltà o scuole e centri;

f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere in casi straordinari di necessità e urgenza e da sottoporre a ratifica nella prima adunanza collegiale utile;

g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con decreto del rettore.

3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera *f)* del precedente primo comma.

4. I direttori di dipartimento emanano decreti:

a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;

b) in casi straordinari di necessità e urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di dipartimento.

5. Il direttore generale emana decreti in merito alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

Art. 56.
Verbalizzazioni

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali vengono trasmessi ai componenti degli organi e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

2. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive.

3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.

4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 57.
Afferenze e adesioni

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e può aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.

2. Il trasferimento a un dipartimento da parte di soggetti già afferenti ad altro dipartimento dell'università ha luogo di norma dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata accettata la richiesta e secondo le procedure previste all'art. 39 del presente statuto.

3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai centri è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 58.
Silenzio assenso

1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi e strutture disciplinati dal presente statuto, tale parere è da ritenersi favorevole, qualora non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 59.
Decorrenza e durata dei mandati

1. I termini di decorrenza delle cariche sono definiti nel regolamento generale di ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto.

2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali o di singoli rappresentanti in organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria.

3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina la decadenza dall'ufficio.

Art. 60.
Funzioni disciplinari

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dall'università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, presieduta dal rettore, di cui fa parte anche il presidente del Consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene avviata dal rettore ed esercitata, conformemente al parere espresso dal Collegio di disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal Consiglio di amministrazione senza la rappresentanza degli studenti; le sanzioni disciplinari non superiori alla censura sono irrogate dal Rettore, previo parere del Collegio di disciplina.

3. Al Collegio di disciplina sono chiamati a partecipare, per i giudizi delle fasce di competenza, tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il procedimento davanti al Collegio di disciplina è regolato dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Art. 61.
Violazioni del codice etico

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il Senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta, su proposta del rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 60 del presente statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.

2. Le sanzioni potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. È fatta salva comunque l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, volti specificamente alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62.
Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le attività dell'Università sono disciplinate dai regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo statuto medesimo. L'adeguamento alle modifiche statutarie dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse.

Art. 63.
Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate allo statuto sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I periodi di mandato del rettore, dei componenti del Senato accademico, dei componenti del Consiglio di amministrazione e di ogni altra carica individuale o collegiale maturati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della eleggibilità in tali organi.

16A07351
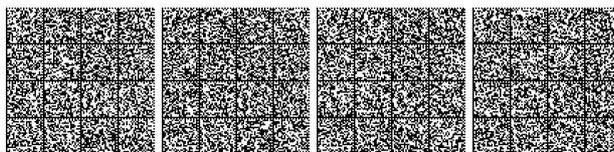
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lizidra», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 150/2016 del 29 agosto 2016

Medicinale: LIZIDRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 041791 017 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 029 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 031 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 043 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 056 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 068 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 070 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 082 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 094 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041791 106 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: FB Health S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento SE/H/1172/001-002/R/001 con scadenza il 7 maggio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07288

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tavor», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 166/2016 del 20 settembre 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TAVOR

Confezioni:

A.I.C. n. 022531 103 - «1 mg compresse orosolubili» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531 053 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531 091 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone;

A.I.C. n. 022531 127 - «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531 077 - «2,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531 139 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07289

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Paracetamolo EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 167/2016 del 20 settembre 2016

Medicinale: PARACETAMOLO EG

Confezioni:

A.I.C. n. 041467 010 - «500 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 041467 022 - «500 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 041467 034 - «500 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 041467 046 - «500 mg compresse» 24 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 041467 059 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 041467 061 - «500 mg compresse» 96 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 041467 073 - «500 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 041467 085 - «500 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041467 097 - «500 mg compresse» 250 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041467109 - «1000 mg compresse» 8 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 041467111 - «1000 mg compresse» 16 compresse in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Procedura decentrata IT/H/0381/001-002/R/001 con scadenza il 22 agosto 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07290

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atorvastatina Pfizer», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 169/2016 del 20 settembre 2016

Medicinale: ATORVASTATINA PFIZER.

Confezioni:

A.I.C. n. 041443 134 - - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 146 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 159 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 161 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 173 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 185 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 197 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 209 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 211 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 223 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 235 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 247 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 375 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 387 - «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 399 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 401 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 413 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 425 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 437 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 449 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 452 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 464 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 476 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 488 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 615 - «40 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 627 - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 639 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 641 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 654 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 666 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 678 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 680 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 692 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 704 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 716 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 728 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 856 - «80 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 868 - «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 870 - «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 882 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 894 - «80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 906 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 918 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 920 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 932 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 944 - «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 957 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 969 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041443 995 - «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 011 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 023 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041444 050 - «20 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 062 - «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 074 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041444 100 - «40 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 112 - «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 124 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041444 151 - «80 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 163 - «80 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 175 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041444 187 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 199 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 201 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041444 213 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

Procedura decentrata DE/H/2958/001-004/R/001 con scadenza il 30 marzo 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07291

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Torvast», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 170/2016 del 20 settembre 2016

Medicinale: TORVAST.

Codice AIC: 033077.

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«10 mg compresse rivestite con film»;

«20 mg compresse rivestite con film»;

«40 mg compresse rivestite con film»;

«80 mg compresse rivestite con film»;

«5 mg compresse masticabili»;

«10 mg compresse masticabili»;

«20 mg compresse masticabili»;

«40 mg compresse masticabili».

Titolare AIC: PFIZER LIMTED UK.

Procedura mutuo riconoscimento DE/H/3385/001-004/R/001 e DE/H/3616/001-004/R/001,

con scadenza il 30 marzo 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07292

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Xarator», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 171/2016 del 20 settembre 2016

Medicinale: XARATOR.

Codice A.I.C.: n. 033005.

Dosaggio/forma farmaceutica:

«10 mg compresse rivestite con film»;

«20 mg compresse rivestite con film»;

«40 mg compresse rivestite con film»;

«80 mg compresse rivestite con film»;

«5 mg compresse masticabili»;

«10 mg compresse masticabili»;

«20 mg compresse masticabili»;

«40 mg compresse masticabili».

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento DE/H/0109/001-003/R/003, DE/H/0109/004/R/002 e DE/H/0109/005-008/R/001 con scadenza il 30 marzo 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07293

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Claritromicina Almus», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 172/2016 del 20 settembre 2016

Medicinale: CLARITROMICINA ALMUS.

Confezioni:

039688 015 «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister;

039688 027 «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister;

039688 039 «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

039688 041 «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l.

Procedura: Decentrata PT/H/0219/001-002/R/001,

con scadenza il 9 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche all'etichettatura devono essere apportate entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07294

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lipitor», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 173/2016 del 20 settembre 2016

Medicinale: LIPITOR.

Codice A.I.C.: 033008.

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«10 mg compresse rivestite con film»;

«20 mg compresse rivestite con film»;

«40 mg compresse rivestite con film»;

«80 mg compresse rivestite con film»;

«5 mg compresse masticabili»;

«10 mg compresse masticabili»;

«20 mg compresse masticabili»;

«40 mg compresse masticabili».

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited UK.

Procedura: Mutuo riconoscimento DE/H/3882/001-008/R/001,

con scadenza il 30 marzo 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07295

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risedronato Germed», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 168/2016 del 20 settembre 2016

Specialità medicinale: RISEDRONATO GERMED.

Codice A.I.C.: n. 040181.

Dosaggio/Forma: «5 mg compresse rivestite con film».

Farmaceutica:

«30 mg compresse rivestite con film»;

«35 mg compresse rivestite con film».

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.r.l.

Procedura: Mutuo riconoscimento DK/H/1784/001-003/R/001.

con scadenza l'11 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07296

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onco Carbide».

Estratto determina V&A n. 1505 del 26 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.6.a Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata, relativamente al medicinale ONCO CARBIDE;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale onco carbide, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 021510019 - «500 mg capsule rigide» 20 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene - Pavia (PV) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Condizioni di rimborsabilità: le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica autorizzata sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07342

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dramion».

Estratto determina V&A n. 1506 del 26 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.3.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali; C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DRAMION;

Numero di procedura: N. FR/H/0172/002/II/059/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Dramion», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035564160 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564172 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564184 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564196 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 15 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564208 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564210 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564222 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564234 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564246 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564259 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 84 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564261 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564273 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564285 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 112 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564297 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564309 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 035564311 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in blister pvc/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: «Ist. Farm. Biol. Stroder S.r.l.», con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via Luca Passi, 85 - cap 00166 - Italia - Codice fiscale 00394900484.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07343

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diamicron».

Estratto determina V&A n. 1507 del 26 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.3.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali; C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DIAMICRON;

Numero di procedura: N. FR/H/0171/002/II/059/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DIAMICRON, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023404179 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404181 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404193 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404205 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 15 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404217 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404229 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404231 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404243 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404256 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404268 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 84 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404270 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404282 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404294 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 112 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404306 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404318 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 023404320 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in blister pvc/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: «Les Laboratoires Servier», con sede legale e domicilio fiscale in Suresnes Cedex, 50, Rue Carnot, cap 92284, Francia (FR).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07344

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Efexor» e «Venlafaxina Pfizer».

Estratto determina V&A n. 1508 del 26 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali EFEXOR, VENLAFAXINA PFIZER;

Numero di procedura: N. SE/H/xxxx/WS/112.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali «Efexor», «Venlafaxina Pfizer», nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: «Pfizer Italia S.r.l.», con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, cap 04100 - Italia - Codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07345

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Levonorgestrel Mylan Generics».

Estratto determina V&A n. 1509 del 26 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale ETINILESTRADIOLO e LEVONORGESTREL MYLAN GENERICS.

Numero di procedura: n. DE/H/1473/002/11/021.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Etinilestradiolo e Levonorgestrel Mylan Generics», nelle forme e confezioni sottoelencate:

039963018 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

039963020 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

039963032 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 6×21 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

039963044 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 13×21 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

039963057 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 100×21 compresse in blister AL/PVC/PVDC conf. ospedaliera;

039963069 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PP/COC/PP;

039963071 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister PP/COC/PP;

039963083 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 6×21 compresse in blister PP/COC/PP;

039963095 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 13×21 compresse in blister PP/COC/PP;

039963107 - «20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 100×21 compresse in blister PP/COC/PP conf. ospedaliera.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: MYLAN S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 20, cap 20124, Italia, codice fiscale 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare

dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07346

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amiodarone Ratiopharm Italia».

Estratto determina V&A n. 1549 del 28 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale AMIODARONE RATIOPHARM ITALIA.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Amiodarone Ratiopharm Italia», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035729019 - «200 mg compresse» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l. (codice fiscale 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Monza n. 270 - 20128 Milano (MI) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07347

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tofranil».

Estratto determina V&A n. 1550 del 28 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale TOFRANIL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Tofranil», nelle forme e confezioni sotto-elencate:

A.I.C. n. 014969012 - «25 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 014969024 - «10 mg compresse rivestite» 60 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Amdipharm LTD con sede legale e domicilio in 3 Burlington Road, Dublin 4 - Temple Chambers (Irlanda).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07348

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ludiomil».

Estratto determina V&A n. 1551 del 28 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale LUDIOMIL;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del Prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Ludiomil», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023207057 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 023207069 - «75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Amdipharm LTD con sede legale e domicilio in 3 Burlington Road, Dublin 4 - Temple Chambers (Irlanda).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07349

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sayanaject».

Estratto determina V&A n. 1552 del 28 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate; C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SAYANAJECT;

Numeri di procedura:

N. UK/H/5497/001/II/002;

N. UK/H/5497/001/II/003/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Sayanaject», nelle forme e confezioni sottoelencate: 043105016 - «104 mg sospensione iniettabile» 1 iniettore preriempito monodose in PE da 0,65 ml con ago.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: PFIZER Italia S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, Cap 04100, Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07350

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione del decreto concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti.

Sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociale, sezione Pubblicità legale, è stato pubblicato il decreto del 20 giugno 2016, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti.

16A07476

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Luigi Negrelli Società cooperativa edilizia», in Fiera di Primiero e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Delibera:

1) di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* della Luigi Negrelli Società cooperativa edilizia con sede in Fiera di Primiero (TN) Piazza Cesare Battisti n. 12;

2) di nominare, in qualità di commissario liquidatore la dott.ssa Mariarosaria Fait nata a Rovereto (Tn) il 24 settembre 1951, con studio in Rovereto - Via Cavour n. 15 (codice fiscale FTA MRS 51P64H612B), essendovi rapporti patrimoniali da definire:

3) di dare atto che il compenso e le spese del commissario liquidatore si intendono a totale carico della procedura e saranno determinate in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001;

4) di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale dell'art. 17 comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di commercio di Trento.

Trento, 30 settembre 2016

Il Presidente: ROSSI

16A07418

Liquidazione coatta amministrativa della «Posatori Porfido 2000 Società cooperativa», in Ala e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Delibera:

1) di disporre, (*Omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della Posatori Porfido 2000 Società cooperativa in liquidazione con sede in Ala (Tn) - Via del Tambuset n. 11;

2) di nominare in qualità di commissario liquidatore il dott. Enrico Bettini nato a Rovereto il 29 luglio 1975, dottore commercialista con studio in Rovereto - Via Tacchi n. 1 (codice fiscale BTT NRC 75L29 H612D);

3) di non procedere alla nomina del comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4) di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal commissario liquidatore saranno determinati: in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideteminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» si intendono a carico della procedura;

5) di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

6) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese.

Trento, 30 settembre 2016

Il Presidente: ROSSI

16A07419

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-242) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
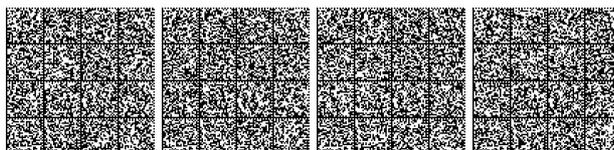
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.